

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

731° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
4 ^a - Difesa	» 18
5 ^a - Bilancio	» 23
6 ^a - Finanze e tesoro	» 29
7 ^a - Istruzione	» 33
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 48
10 ^a - Industria	» 70
11 ^a - Lavoro	» 83
12 ^a - Igiene e sanità	» 88
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 93

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	<i>Pag.</i> 111
---	-----------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 113
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 115
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 117
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 135
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 137
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 138
10 ^a - Industria - Pareri	» 139
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 140
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 141
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 142
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 143

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 144
--------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDI 31 LUGLIO 1991

374^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

indi del Vice Presidente

GUIZZI

Intervengono il ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Gaspari e il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Azzarà ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ELIA comunica che la Commissione bilancio ha espresso un nuovo parere sugli emendamenti da ultimo presentati, modificando altresì il parere negativo precedentemente espresso sull'emendamento 2.2 dei senatori Gualtieri e Covi. Egli ritiene pertanto che, qualora intervenga il consenso unanime di tutti i Gruppi politici potrà essere rinnovata alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, già a suo tempo avanzata.

Conviene la Commissione all'unanimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Bertoldi ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GUIZZI segnala al Sottosegretario le richieste, che da varie parti politiche sono state espresse, per una sollecita conclusione dell'esame del disegno di legge.

Il sottosegretario PAVAN chiarisce che il Governo ritiene necessario procedere ad una valutazione della congruità degli oneri finanziari recati dal provvedimento. Una volta effettuato tale accertamento, si potrà provvedere a reperire un'idonea copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GUIZZI invita il Sottosegretario a pronunciarsi in merito alla richiesta, approvata dalla Commissione all'unanimità nella seduta di ieri, di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il sottosegretario PAVAN ricorda che il Governo aveva espresso perplessità sulla estensione della normativa in materia di pensioni di guerra ai cittadini vittime di ordigni bellici in tempo di pace. Egli ritiene invece possibile una soluzione al problema mediante l'attribuzione a detti cittadini di provvidenze analoghe a quelle previste per i militari di leva invalidi per causa di servizio, come previsto dal parere della Commissione bilancio. A queste condizioni manifesta l'assenso del Governo al trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Saporito ed altri: Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41)

Scevaroli ed altri: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98)

Perugini ed altri: Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759)

Filetti ed altri: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024)

Guizzi ed altri: Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637)

Boato ed altri: Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109)

Maffioletti ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il sottosegretario PAVAN ribadisce preliminarmente l'assenza di risorse idonee ad assicurare, per l'anno in corso, la copertura

finanziaria ad un eventuale provvedimento legislativo di perequazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni. Il Governo intende presentare a questo fine un proprio disegno di legge, collegato al disegno di legge finanziaria per il 1992, quest'ultimo recante un apposito accantonamento. L'iniziativa del Governo prevederà la decorrenza del nuovo regime, basato su parametri di calcolo comprensivi dell'indennità integrativa speciale, dal 1° luglio 1991, nonché la riliquidazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti collocati a riposo a partire dal 1° luglio 1986. Il meccanismo di copertura ipotizzato si fonderà innanzitutto sul ricorso alle disponibilità finanziarie dell'ENPAS, che dovrebbe anticipare le somme necessarie ad assicurare una copertura finanziaria transitoria, mentre questi oneri aggiuntivi saranno posti a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1993. Sempre in ordine agli aspetti finanziari del provvedimento, occorre tener presente che il nuovo regime, includendo l'indennità integrativa speciale, renderà più ampia la base di calcolo dei contributi a carico dei dipendenti. Il nuovo trattamento verrà esteso anche ai dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni interessate ad un provvedimento perequativo.

Il senatore MAFFIOLETTI ritiene le dichiarazioni del rappresentante del Governo ancora inadeguate ad assicurare una soddisfacente soluzione di una questione che, tra l'altro, potrebbe essere risolta, prima dell'intervento del legislatore, da una pronuncia della Corte costituzionale. In particolare, egli ritiene che una maggiore attenzione agli aspetti procedurali avrebbe dovuto indurre il Governo a presentare propri emendamenti (anche in ordine alle modalità di copertura finanziaria) ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare che sono attualmente all'esame congiunto della Commissione, ovvero, in alternativa, a formalizzare una richiesta di sospensione dell'esame fino alla presentazione della preannunciata iniziativa governativa.

Conviene il senatore VETERE, il quale fa presente che già negli anni precedenti il Governo aveva assunto impegni analoghi, volti ad assicurare la copertura di un provvedimento di perequazione del trattamento di buonuscita per i dipendenti statali, successivamente disattesi. È pertanto opportuno, a suo avviso, procedere nell'esame congiunto dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, per scongiurare il rischio di un rinvio a tempo indeterminato dell'approvazione di un provvedimento la cui urgenza è invece evidente.

Il senatore PONTONE, nell'esprimere la propria insoddisfazione per le dichiarazioni del Governo, auspica che esso formalizzi al più presto le proprie proposte, nella forma di un autonomo disegno di legge o di emendamenti da presentare ai progetti di iniziativa parlamentare già all'esame della Commissione.

Il relatore MURMURA ritiene che non si possa trascurare di considerare le attuali difficoltà dei conti pubblici in relazione ad una ulteriore cospicua spesa. Esse, tra l'altro, inducono il Governo a limitare

ai cinque anni precedenti l'entrata in vigore del nuovo regime il termine per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita. Egli ritiene tuttavia che la dichiarazione del Governo consenta di sbloccare una vicenda oramai annosa, e, a tale proposito, dissente dai senatori Vetere e Maffioletti, sottolineando la concretezza degli impegni assunti dal sottosegretario Pavan, rafforzata anche dal supporto tecnico assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato. Alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari la Commissione potrà quindi proseguire e concludere in tempi brevi l'iter del provvedimento. Resta comunque fermo l'impegno del Parlamento a garantire una soluzione legislativa soddisfacente.

Il sottosegretario PAVAN ribadisce che la presentazione di un disegno di legge del Governo, collegato al disegno di legge finanziaria per il 1992, è determinato dalla necessità di reperire una copertura finanziaria al momento insussistente. In mancanza, qualsiasi proposta di emendamento avanzata dal Governo si rivelerebbe priva di credibilità ed altrettanto deve dirsi se la Commissione procederà all'approvazione di un testo legislativo sprovvisto di finanziamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

375^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

**Azzarà ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624)
(Discussione e approvazione)**

Il presidente ELIA avverte che il Presidente del Senato ha trasferito il disegno di legge alla sede deliberante. Egli dà quindi lettura del nuovo parere espresso in data odierna dalla Commissione bilancio. Esso è contrario agli emendamenti 4.0.3, 3.1 e 3.2, nonché all'emendamento 2.0.2/2, per la parte che si riferisce all'esercizio finanziario 1991. È invece favorevole all'emendamento 1.2, a condizione che venga modificato conseguentemente il comma 1 dell'articolo 3, stabilendo che

i sette miliardi di contributi a carico dello Stato sui mutui costituiscano il limite massimo di spesa e vengano ripartiti proporzionalmente tra gli aventi diritto. Inoltre, modificando un precedente parere del 12 maggio, la Commissione bilancio ha concesso il proprio nulla osta all'emendamento 2.2.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Dopo che il senatore GALEOTTI ha dichiarato di convenire con le osservazioni della Commissione bilancio in ordine all'emendamento 1.2, quest'ultimo, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, viene approvato.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra l'emendamento 1.1, osservando che esso ha il fine di consentire agli organi e ai giornali di forze politiche costituitesi con proprie rappresentanze al Parlamento nazionale ed europeo successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 250 del 1990, di accedere ai contributi ivi previsti all'articolo 3.

Il senatore SPETIČ osserva che l'emendamento non comporta un'ulteriore spesa, in quanto esso si limita ad assicurare per i giornali appartenenti a forze politiche di recente costituzione i contributi già previsti per legge. Esso può modificare il numero dei beneficiari, ma non travalica i limiti di spesa fissati dalla legge n. 250.

Il senatore CORLEONE fa presente che l'emendamento in questione innova il comma 10 dell'articolo 3 della citata legge n. 250, in quanto prevede che possano usufruire dei benefici le forze politiche che, alla data del 30 giugno 1991, dispongano di più di un rappresentante in un ramo del Parlamento. Non vi è dubbio, infatti, che la legge debba richiedere una soglia minima di rappresentatività per le forze politiche i cui giornali figurano come beneficiari dei contributi.

Il senatore PONTONE obietta che l'emendamento 1.1 finisca con l'incoraggiare la formazione di gruppi di scarsa o inesistente rappresentatività al solo fine di usufruire dei contributi.

Il presidente ELIA osserva che l'emendamento 1.1 modifica i requisiti soggettivi richiesti per l'accesso ai benefici previsti dalla legge n. 250 del 1990, con il pericolo di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra le forze politiche, basate sulla data di costituzione delle rispettive rappresentanze parlamentari. Egli propone quindi una nuova formulazione dell'emendamento.

Il sottosegretario BISSI ritiene che, anche nella nuova formulazione, l'emendamento 1.1 costituisce un incentivo alla frammentazione delle forze politiche, ed esprime pertanto parere contrario.

Con l'assenso dei presentatori e favorevole il relatore, viene approvato l'emendamento 1.1 nella nuova formulazione proposta dal Presidente.

Viene quindi approvato l'articolo 1 nel testo così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore SPETIČ dichiara di ritirare l'emendamento 2.1.

Il senatore PERRICONE dichiara di fare proprio l'emendamento 2.2, in assenza dei presentatori.

Sull'emendamento 2.2, il sottosegretario BISSI dichiara di rimettersi alla Commissione.

Con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 2.2 è accolto.

Il senatore GALEOTTI dichiara di ritirare l'emendamento 2.3.

Viene quindi approvato l'articolo 2 nel testo così modificato.

Il senatore SPETIČ illustra il proprio emendamento 2.0.3, che, riprendendo le osservazioni della Commissione bilancio, consta di una stesura coordinata dell'emendamento 2.0.2 e del subemendamento 2.0.2/2.

Il sottosegretario BISSI raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 2.0.1 del Governo, poichè egli ritiene eccessivo lo stanziamento indicato nell'emendamento 2.0.2.

Il senatore SPETIČ ricorda che sull'emendamento 2.0.2 è stato espresso un avviso favorevole da parte del sottosegretario Cristofori in una precedente seduta.

Il presidente ELIA precisa che i contributi previsti dall'emendamento sono in ogni caso da intendere come aggiuntivi a quelli disposti dalla normativa vigente, in quanto è tra l'altro stabilito un distinto meccanismo di copertura.

Dopo che il rappresentante del Governo ha ribadito la propria contrarietà, l'emendamento 2.0.3, favorevole il relatore e con il voto contrario del senatore Pontone, è approvato.

Sono pertanto dichiarati assorbiti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.2/1 e 2.0.2/2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il presidente ELIA propone l'emendamento 3.4 al comma 1 dell'articolo 3, al fine di soddisfare le condizioni indicate dalla Commissione bilancio in relazione all'emendamento 1.2.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.4 è approvato.

Il presidente ELIA ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2.

Dopo che il senatore BOATO ha dichiarato di ritirare l'emendamento 3.2, la Commissione passa ad esaminare l'emendamento 3.3, del senatore Sposetti (sottoscritto anche dal senatore Boato). Tale proposta provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 250 del 1990.

Favorevoli il relatore (con talune perplessità, motivate dalla natura dell'accantonamento utilizzato) ed il Governo, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva l'articolo 3, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 4, che interpreta l'articolo 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990 e detta disposizioni per la corresponsione dei contributi ivi previsti.

Il senatore SPETIČ dichiara di ritirare gli emendamenti 4.1 e 4.2 e di apporre la propria firma all'emendamento 4.3, che passa ad illustrare, ricordando che esso ha ricevuto il nulla osta della Commissione bilancio.

Con separate votazioni, la Commissione approva tale proposta emendativa (sulla quale si dichiarano favorevoli il relatore ed il Governo), e l'articolo 4, nel testo così modificato, passando poi ad esaminare gli emendamenti finalizzati ad introdurre articoli aggiuntivi.

Favorevoli il relatore ed il Governo, è approvato l'emendamento 4.0.1, d'iniziativa del Governo, già illustrato nel corso di una precedente seduta, e che ha ricevuto il nulla osta della Commissione bilancio; vengono invece ritirati dai presentatori gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, dando mandato al Presidente di introdurre le modifiche di coordinamento che si rendano necessarie per la migliore comprensione del testo.

Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588)

(Discussione e approvazione)

Il presidente ELIA avverte che il Presidente del Senato, accedendo alla richiesta formulata dalla Commissione, ha disposto, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Egli ricorda inoltre che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento, condizionato all'accoglimento di un emendamento, sostitutivo dell'articolo 1. L'emendamento 1.2, poi presentato dal presidente Elia, tiene altresì conto delle considerazioni espresse nella seduta antimeridiana dal sottosegretario Pavan. In tale parere - prosegue il presidente Elia - la 5^a Commissione

permanente ha altresì preso posizione sull'emendamento 3.1, sul quale ha formulato avviso favorevole, a condizione che l'onere da esso derivante, e relativo al 1991, sia limitato a 1.030 milioni.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 1.1 del senatore Meriggi, sono approvati l'emendamento 1.2 e quindi l'articolo 1 nel testo modificato.

Dopo l'approvazione dell'articolo 2 (che detta norme transitorie ed al quale non risultano presentate proposte emendative), si passa all'articolo 3, recante la copertura finanziaria.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'emendamento 3.1, e l'articolo 3, così modificato.

Prendono successivamente la parola, per dichiarazione di voto, i senatori STRIK LIEVERS, GALEOTTI, SPETIČ, GUIZZI e CABRAS, i quali, a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del provvedimento, che è particolarmente atteso dai cittadini interessati e costituisce un significativo atto di giustizia.

Si associa a tali considerazioni il rappresentante del Governo.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, dando mandato al Presidente di introdurre le modifiche di coordinamento che si rendano necessarie per la migliore comprensione del testo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari, la seduta antimeridiana di domani della Commissione, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta pomeridiana, fissata per le ore 15.

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI

Azzarà ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624)

Art. 1.

Al primo comma sostituire le parole: «dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1989» con le altre: «dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990»

1.2

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, VETERE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alea è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo ovvero che alla data del 30 giugno 1991 abbiano più di un rappresentante in un ramo del Parlamento, è corrisposto:».

1.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alea è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno in un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, è corrisposto:».

1.1 (nuovo testo)

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 2

Al comma 1, dopo le parole «comma 2 dell'articolo 4» aggiungere le seguenti: «(e per) compresi i quotidiani delle minoranze linguistiche di cui al comma 2 dell'articolo 3».

2.1

SPETIC, DUJANY

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole "60 per cento dei costi" sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi"».

2.2

GUALTIERI, COVI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai quotidiani delle minoranze linguistiche di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

2.3

TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. È stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Riforma della dirigenza statale'».

2.0.3

SPETIC

All'emendamento 2.0.2 dopo le parole: «due miliardi» aggiungere le altre: «annui per la corresponsione dei contributi in favore dei quotidiani in lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo per gli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento riforma della dirigenza statale».

2.0.2/2

SPETIC

All'emendamento 2.0.2 sostituire le parole: «previsti dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19» con le altre: «di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

2.0.2/1

SPETIC

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter

1. È stanziata la somma di lire due miliardi per la corresponsione dei contributi in favore dei quotidiani in lingua slovena previsti dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale".

2.0.2

SPOSETTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater

1. È stanziata la somma di lire un miliardo per la corresponsione dei contributi in favore dei quotidiani in lingua slovena previsti dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale".

2.0.1

IL GOVERNO

Art. 3

Al comma 1, la parola: «la spesa» è sostituita con le altre: «una spesa nel limite massimo». Al termine del medesimo comma aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso tale somma è ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto».

3.4

ELIA

Al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «nonchè del secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

3.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'onere derivante dall'applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento 'Riforma della dirigenza statale'».

3.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti».

3.3 SPOSETTI

Art. 4

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La prima parte del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che i contributi previsti sono erogati a decorrere dal 1° gennaio 1991 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo ovvero che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano più di un rappresentante in un ramo del Parlamento.»

4.1 SPETIC

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le società di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la quota del capitale sociale prevista è la maggioranza relativa».

4.2

SPETIC

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possiede quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale”».

4.3

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis

1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5 della citata legge n. 223 del 1990.

3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale è stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987, n. 557».

4.0.1

IL GOVERNO

«Art. 4-ter

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutati in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, degli articoli 7 ed 8 della medesima legge valutati in lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nonché dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, valutati in 4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nonché all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991, 1992 e 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto per la nuova "Normativa sulla dirigenza statale"».

4.0.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

«Art. 4-quater

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sostituire le parole da "che abbiano un proprio rappresentante" fino a "Parlamento europeo" con le seguenti: "che abbiano un rappresentante in almeno un ramo del Parlamento"».

4.0.3

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

EMENDAMENTI

Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588)

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «esercitazioni combinate o isolate», inserire le seguenti: «ed i combattenti reduci, divenuti grandi invalidi per esplosione di ordigni bellici abbandonati».

1.1

MERIGGI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai cittadini italiani deceduti o divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi, ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il trattamento di pensione di cui al precedente comma trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio.»

1.2

ELIA

Art. 3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere per i benefici previsti dalla presente legge, valutato in lire 1.030 milioni per l'anno 1991, lire 1.092 milioni per l'anno 1992 e lire 1.158 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore di personale dei Ministeri in possesso di requisiti"».

3.1

BOLDRINI, GALEOTTI

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

156^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FERRARA Maurizio*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SULLA GRAVE SITUAZIONE DETERMINATASI A SEGUITO DELLE PROCEDURE DI
SFRATTO AVVIATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA NEI CONFRONTI DEI
LOCATARI DI ALLOGGI MILITARI**

Il senatore SIGNORI, evidenziate le notevoli difficoltà in cui si trovano moltissime famiglie di militari in servizio o in ausiliaria nei cui confronti sono state notificate ingiunzioni di rilascio degli alloggi occupati, ricorda che nella seduta del 21 maggio scorso la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento ha approvato all'unanimità una Risoluzione con la quale si è impegnato il Ministro della difesa a sospendere gli atti di recupero degli appartamenti, a consultare il massimo organo rappresentativo dei militari (COCER), a valutare la possibilità di una seria revisione dei canoni ministeriali (per adeguarli ai valori dell'equo canone), a favorire ogni iniziativa anche finanziaria per venire incontro alle esigenze abitative del personale militare in servizio o in quiescenza.

Dichiarato, quindi, di condividere pienamente il contenuto e lo spirito del predetto documento, invita i membri della Commissione a far emergere un orientamento in tal senso, onde vincolare ulteriormente il Governo ad adottare linee di intervento conformi a quelle indicate nella Risoluzione approvata dalla Commissione difesa della Camera dei deputati.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato un orientamento conforme da parte della Commissione, il sottosegretario MASTELLA prende atto che sul problema evidenziato dal senatore Signori emerge anche in questo ramo del Parlamento la consapevolezza che tutte le questioni sollevate (alcune di difficile soluzione) sono considerate meritevoli di un approfondito esame da parte del Governo; per quanto di competenza del Ministero della difesa, egli ribadisce che non mancherà di valutarle con la dovuta attenzione, ricercando ogni possibile mezzo per favorire

iniziative che tengano conto, in modo equilibrato, delle aspettative dei militari in servizio in trasferimento da una sede all'altra e dei bisogni delle famiglie dei militari in quiescenza. Comunica, infine, che le procedure esecutive di rilascio sono state sospese e che il Ministero si ripromette di affrontare organicamente il problema sulla scorta delle indicazioni del COCER.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di ammodernamento pluriennale dello Stato maggiore dell'esercito per l'acquisizione di carri armati di 2^a generazione (ARIETE)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436)

(Seguito e conclusione dell'esame; approvazione di parere favorevole)

Si riprende l'esame del programma in titolo, rinviato nella seduta del 25 luglio scorso.

Il senatore GIACCHÈ fa osservare che la Commissione difesa della Camera dei deputati avrebbe, a quanto gli risulterebbe, rinviato al mese di settembre l'esame del documento in discussione, senza che, peraltro, il Governo abbia provveduto al ritiro del programma. Chiede, pertanto, se tale decisione possa conciliarsi con il disposto della legge n. 436 del 1988, che prescrive che il parere delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento debba essere emesso nel termine di 30 giorni dalla richiesta del Ministro della difesa (ciò allo scopo di valutare la possibilità di adottare una analoga decisione anche in questa sede).

Il PRESIDENTE precisa che l'articolo 1 della legge n. 436 del 1988 dispone che le Commissioni difesa dei due rami del Parlamento debbono pronunciarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del Governo. Decorso inutilmente tale termine, si intende che esse non abbiano ritenuto di dover esprimere alcun parere e, conseguentemente, l'Esecutivo può senz'altro procedere al varo del progetto per il quale ha richiesto il parere. La formulazione della norma di legge è tale, pertanto, da non ammettere equivoci: decorso il termine, a meno che non vi sia stato un formale ritiro del programma da parte del Ministro della difesa, la Commissione non potrebbe neppure essere nuovamente convocata per riprendere l'esame dell'argomento.

Il senatore GIACCHÈ, preso atto delle precisazioni fornite dal Presidente, osserva, nel merito, che gli accordi di Vienna sulla riduzione degli armamenti convenzionali impongono all'Italia un «tetto» di 948 carri armati, ai quali si aggiungono 400 blindo «Centauro». Dalla documentazione illustrativa del programma fornita dal Ministero, risulta che l'Esercito dispone attualmente di 920 LEOPARD e di 300 M 60 (per un totale di 1.220 carri armati), ben superiore al limite indicato nel trattato di Parigi, (firmato a seguito del negoziato di Vienna). Dai dati forniti dal Governo risulta inoltre che, proprio allo scopo di rispettare il predetto «tetto» convenzionale, si è deciso di procedere all'acquisizione di 200 carri ARIETE in luogo dei 300 preventivati.

L'introduzione di 200 carri ARIETE, pertanto, non può non comportare la contemporanea estromissione di 500 veicoli corazzati (cioè i 300 M 60 e 200 LEOPARD).

Ora, nell'allegato n. 14 alla documentazione illustrativa del programma si afferma che, per l'anno finanziario 1991, verranno acquisiti 200 ARIETE per sostituire i vecchi M 60. Se così fosse, al termine del 1991 l'Esercito avrebbe in dotazione 1.120 carri armati (i 920 LEOPARD e i 200 ARIETE) e tale quantitativo sarebbe ben superiore ai limiti imposti dal trattato di Parigi.

Considerato peraltro che la documentazione integrativa consegnata dal sottosegretario Fassino, pur chiarendo i termini della realizzazione del programma dopo la stipula degli accordi CFE, non risulta formalmente trasmessa dal Ministro della difesa, il senatore Giacchè chiede al rappresentante del Governo precise assicurazioni nel senso di garantire la dismissione, oltre che dei 300 M 60, anche di un quantitativo di LEOPARD tale da mantenere la dotazione dell'Esercito al di sotto dei «tetti» convenzionali anche a seguito dell'acquisizione dei nuovi 200 carri ARIETE.

Il senatore POLI ricorda che la fase della ricerca del progetto in esame è iniziata nel 1982 (in data quindi anteriore all'entrata in vigore della legge n. 436 che consente alle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento di pronunciarsi sui programmi di acquisizione e ammodernamento di sistemi d'arma) e che, per essa, sono già stati spesi 80 miliardi (un siffatto sforzo finanziario sarebbe vanificato se una volontà contraria del Parlamento dovesse arrestare lo sviluppo del programma). D'altra parte, sebbene i dati forniti dal senatore Giacchè siano esatti, occorre tener presente che, dal punto di vista operativo, i 300 M 60 e gran parte dei LEOPARD debbono considerarsi ormai obsoleti e comunque al termine della loro vita operativa.

L'acquisizione del carro ARIETE è, pertanto, indifferibile e, nel contempo, la scelta adottata dal Governo di procedere alla realizzazione di un mezzo corazzato di produzione nazionale appare assolutamente condivisibile, in quanto qualifica l'industria nazionale e consente un notevole risparmio di costi. Al riguardo, ricorda che anche la Francia e la Gran Bretagna hanno di recente optato per la realizzazione di carri di fabbricazione nazionale (peraltro, tali veicoli hanno un costo ben superiore a quello dell'ARIETE, che si aggira sui 5 miliardi e mezzo).

Conclude, auspicando l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore BENASSI dichiara di condividere l'esigenza e le finalità del programma (che rispetta i «tetti» del CFE), considerato lo stato di obsolescenza dei carri attualmente a disposizione. Tale situazione di precarietà, del resto, deriva da una politica di bilancio, per il settore della difesa, del tutto errata. Infatti, ogni anno, in occasione dell'esame dei documenti finanziari, si registra una pesante penalizzazione degli stanziamenti per il settore dell'ammodernamento (che meriterebbe al contrario ben altra attenzione) ed una eccessiva stima degli oneri per il personale e per le strutture.

Ritiene, pertanto, che la Commissione debba esprimersi favorevolmente sul programma in esame, nell'auspicio che, in futuro, il Governo

si decida a realizzare una inversione di tendenza nella ripartizione della spesa per la difesa.

Esprime poi perplessità e preoccupazione per la decisione adottata dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, anche perchè non è chiaro se dietro la scelta del rinvio si nasconda un orientamento contrario.

Conclusosi il dibattito, ha la parola il relatore IANNI il quale ritiene che le perplessità emerse nel corso della discussione e anche quelle da lui stesso avanzate nella seduta del 17 luglio scorso possano considerarsi superate dai chiarimenti forniti dal Governo con l'ulteriore documentazione consegnata alla Commissione dal sottosegretario Fassino il 25 luglio scorso.

Sottopone, quindi, alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere favorevole, che tiene conto delle considerazioni testè svolte dal senatore Giacchè:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminato il programma di ammodernamento pluriennale dello Stato maggiore dell'Esercito per l'acquisizione di carri armati di 2^a generazione (ARIETE);

condividendo la necessità di ammodernare la linea dei carri armati in dotazione a detta Forza armata, in gran parte obsoleti;

preso atto della dichiarazione del Governo che i programmi indicati con la nota allegata allo stato di previsione per l'anno finanziario 1991 (e precedenti) relativi alla acquisizione di 200 mezzi in sostituzione dei carri M 60 sono da considerarsi decaduti a seguito delle riduzioni previste dal trattato CFE e che l'acquisizione di n. 200 carri ARIETE di cui al programma in esame concorre perciò al rinnovamento dei mezzi della rimanente linea carri («Leopard») entro la disponibilità massima di 948 carri consentita dal trattato sulla riduzione delle Forze convenzionali (CFE);

tenuto conto che il progetto coinvolge direttamente l'industria nazionale e consente quindi di rivitalizzare capacità e strutture tecnologiche delle imprese italiane operanti nel settore, a costi non superiori a quelli dei principali carri di moderna concezione progettati o realizzati da altri Paesi,

esprime parere favorevole».

Il sottosegretario MASTELLA, dopo aver dichiarato di condividere pienamente il contenuto dello schema di parere presentato dal relatore, rileva che l'orientamento emerso presso la Commissione difesa della Camera dei deputati non nasconde assolutamente una posizione tendenzialmente contraria sul programma. Peraltro, la decisione dell'altro ramo del Parlamento è stata assunta con il parere favorevole del Governo, il quale si è impegnato ad attendere comunque la pronuncia della Commissione, anche se dovesse essere adottata oltre il termine di legge.

Al senatore Giacchè fa osservare che la documentazione aggiuntiva fornita dal Ministero chiarisce che l'acquisizione del carro ARIETE non comporterà la violazione dei limiti imposti dal trattato di Parigi. Deve pertanto intendersi decaduto l'allegato 14 - cui ha fatto riferimento lo

stesso senatore Giacchè - nella parte in cui non prevede che l'acquisizione degli ARIETE comporterà la dismissione, oltre che di tutti gli M 60, anche dei 200 carri LEOPARD più antiquati.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore SANESI per il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole presentato dal relatore Ianni.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sugli organi del servizio della leva militare (2836)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprendendosi la trattazione del disegno di legge, il relatore POLI, considerato che il testo in esame potrà essere suscettibile di modificazioni, ritiene opportuna una pausa di riflessione per un adeguato approfondimento della portata della normativa. Chiede, pertanto, che l'ulteriore seguito della discussione abbia luogo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'interruzione estiva.

Il senatore GIACCHÈ, attesa l'urgenza del provvedimento, ritiene invece preferibile che, per quanto possibile, i lavori della Commissione procedano con la massima speditezza e, ove si raggiungano le necessarie intese, si concludano prima della sospensione dell'attività parlamentare.

Dopo che il sottosegretario MASTELLA ha dichiarato di rimettersi sul punto alla Commissione, il presidente Maurizio FERRARA fa presente che il disegno di legge è comunque inserito all'ordine del giorno delle sedute previste per domani e per venerdì prossimo e che, conseguentemente, in tali riunioni la Commissione sarà in grado di deliberare se rinviare l'ulteriore esame a settembre ovvero concluderne la trattazione prima della pausa estiva.

La Commissione prende atto ed il seguito della discussione viene rinviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 1° agosto 1991, alle ore 15, ed il successivo venerdì 2 agosto, alle ore 9 e alle ore 15, in sede deliberante, per la discussione dei disegni di legge 2265-B (in materia di dispensa dal servizio di leva), 2940 (concernente il risarcimento dei danni subiti per infortunio durante il servizio di leva) e 2929 (recante riapertura dei termini per la presentazione di domande di ricompensa al valor militare per la Resistenza), nonché per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2836, recante norme sugli organi del servizio della leva militare.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

265^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANDREATTA*Interviene il Ministro della sanità De Lorenzo.**La seduta inizia alle ore 9,40.****RICHIESTA DI ELEMENTI INFORMATIVI ALLA CORTE DEI CONTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 133 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO***

Il presidente ANDREATTA propone di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti in ordine al disegno di legge n. 2487, assegnato alla Commissione in sede consultiva, con la specificazione di una risposta possibilmente in tempi utili per l'espressione del parere, prevista approssimativamente per la terza settimana del mese di settembre.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375-233-1020-1679 e 1879-bis), approvato dalla Camera dei deputati, rinviato dall'Assemblea in Commissione in data 22 maggio 1991 (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio 1991.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che la Commissione ha espresso parere sugli articoli da 1 a 8 e connessi emendamenti, il 9 luglio 1991. Si tratta ora di esprimere parere sui restanti articoli ed emendamenti, tra i quali sono compresi anche quelli del relatore

trasmessi dall'Assemblea in data 26 luglio 1991 e gli ulteriori emendamenti trasmessi il 30 luglio.

L'emendamento 8.109 verte in tema di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari. Premesso che sull'articolo 8, comma 18, lettera a) la Commissione aveva espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere condizionato ad inserire la dizione «senza onere», analoga condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, potrebbe essere espressa sull'emendamento relativamente all'onere per le convenzioni stipulate dal Servizio sanitario con l'Amministrazione penitenziaria. La parte dell'emendamento relativa all'organizzazione di una struttura con posti-letto presso gli ospedali civili di ogni città capoluogo di provincia, da destinare ai detenuti, dovrebbe essere quantificata e coperta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il ministro DE LORENZO fa presente che l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto si tratta di destinare diversamente stanziamenti già in essere. Comunque, si dichiara disposto a modificare la norma allò scopo di predisporre apposite strutture per la sorveglianza dei malati.

La Commissione concorda quindi di esprimere sul punto un parere che raccolga la posizione del presidente Andreatta e la modifica suggerita dal ministro De Lorenzo.

Il presidente ANDREATTA fa presente poi che l'emendamento 9.2 prevede assunzioni di personale in deroga all'attuale normativa: pare pertanto che esso comporti oneri.

Il ministro DE LORENZO dissente, facendo presente che la norma non dovrebbe comportare oneri.

La Commissione decide di esprimere un parere nel senso proposto dal presidente Andreatta.

Il presidente ANDREATTA fa presente che gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 attribuiscono alle province funzioni in tema di igiene: a tali funzioni dovrebbero probabilmente corrispondere risorse, che andrebbero quantificate e coperte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Segue un dibattito, cui prendono parte il ministro DE LORENZO, il senatore BOLLINI e il presidente ANDREATTA.

La Commissione decide quindi di condizionare il parere di nulla osta alla specificazione che le funzioni in questione debbono essere svolte dalle province nell'ambito dei trasferimenti ordinari.

Il presidente ANDREATTA fa poi osservare che l'emendamento 10.1 sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10, che costituiva norma tendente a limitare i costi: probabilmente esso comporta quindi oneri.

La Commissione decide di esprimere un parere conforme alla posizione del presidente Andreatta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ANDREATTA avverte che la Commissione è convocata per oggi, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno della seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 10.

266^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Interviene il Ministro della sanità De Lorenzo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375-233-1020-1679 e 1879-bis), approvato dalla Camera dei deputati, rinviato dall'Assemblea in Commissione in data 22 maggio 1991
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere in parte di nulla osta e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ANDREATTA illustra uno schema di parere in forza del quale la Commissione programmazione economica, bilancio, esamina il testo e gli emendamenti a partire dall'articolo 11, dichiara di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento, ad eccezione delle seguenti disposizioni.

Sull'emendamento 11.6 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a meno che esso non sia limitato nel senso di operare deroghe limitatamente all'età.

L'emendamento 11.2 riduce alla metà l'importo del ticket in caso di prestazione resa da struttura pubblica: occorre pertanto quantificarlo e coprirlo, conseguentemente il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 11.100 sopprime il comma 2, che istituiva il principio, fondamentale nel disegno di legge di riforma, delle prestazioni in regime di assistenza indiretta. La sua approvazione costituirebbe pertanto una grave lesione dei principi ispiratori del riordinamento del Servizio sanitario, con possibili riflessi sulla spesa.

All'articolo 12, comma 4, lettera e), il parere è contrario, per quanto concerne l'equiparazione al Servizio pubblico di quello prestato in strutture private, al fine della riserva di posti messi a concorso per le qualifiche dirigenziali. La lettera i) del medesimo articolo 12, che è stata ripristinata, potrebbe comportare, in base al meccanismo di avanzamento di carriera, cospicui oneri. Il parere è pertanto contrario. Analogamente il parere è contrario sull'emendamento 12.104, per la parte relativa ai commi 4-ter e 4-quinquies.

Gli emendamenti 12.6, 12.7, 12.26, e 12.28 consentono promozioni per il personale che svolge da tempo funzioni apicali: il parere è pertanto contrario, per mancanza di quantificazione e copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

All'articolo 13, comma 3, è stato introdotto un emendamento tendente a far istituire dalle regioni un Comitato *ad hoc* chiamato ad esprimere parere sulla legittimità degli atti oggetto di ricorso: occorre pertanto chiarire che tale Comitato non può comportare spese aggiuntive.

L'articolo 14, comma 3, concede esenzioni fiscali per le donazioni a favore delle aziende sanitarie. Il parere pertanto è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

All'articolo 17, comma 2, lettera b), occorre modificare la norma stabilendo che «il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa di tali Istituti (ISS ed altri), è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità e che il relativo conto consuntivo è allegato in appendice al Rendiconto generale dello Stato».

Sull'emendamento 17.100, che mira a conferire al Governo una delega per il riassetto degli istituti superiori, la lettera a) dovrebbe essere riformulata onde tener conto delle osservazioni riferite al comma 2 lettera b) dell'articolo, sopra evidenziate. Sulla lettera b), laddove prevede istituzione di sedi decentrate, il parere è contrario, per mancanza di quantificazione e copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'articolo 17, comma 2, lettera c), potendo esso consentire ampliamenti degli organici, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola che eviti incrementi del personale e contemporaneamente oneri aggiuntivi, in modo da compensare i nuovi posti di dirigente con la cancellazione di un numero più che proporzionale di posti delle categorie inferiori.

Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 17, comma 2, lettera e), in materia di indennità a favore del personale del Ministero della sanità. Analogamente, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione è il parere sul comma 3, del medesimo articolo, sempre in tema di fondo di incentivazione al personale. Al comma 5 invece occorre far salva la disciplina che alle gestioni fuori bilancio verrà data a seguito della preannunciata iniziativa

legislativa di riordino di tali gestioni, in applicazione dell'articolo 18 della legge n. 158 del 1991.

Il parere è contrario, per mancanza di quantificazione e copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 17.2 e 17.6, che consentono l'inquadramento nel Servizio sanitario dei medici ispettori del lavoro del Ministero del lavoro.

Analogamente il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 17.3, che istituisce la posizione funzionale di dirigente per il personale di assistenza sociale, e sull'emendamento 17.4 in tema di ruoli degli assistenti sociali.

Sull'articolo 18, comma 1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'inciso che permette di utilizzare risorse rese disponibili da economie di gestione per il finanziamento dei progetti previsti nella norma.

L'emendamento 20.0.100, istituisce un articolo 20-*bis*, che stabilisce il principio della completa fiscalizzazione degli oneri sociali a partire dal 1° gennaio 1995 e dell'autonomia impositiva finalizzata alla copertura dell'eventuale maggiore fabbisogno finanziario delle regioni per la Sanità. Si tratta di dichiarazioni di principio, che potrebbero comportare effetti a livello di aspettativa. Comunque non è possibile rinviare alla legge finanziaria per definire nuovi principi in campo fiscale, non essendo essa la sede propria per tale materia. Il parere è pertanto contrario sul comma 2.

Circa l'articolo 21, il parere è contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione relativamente ai commi 2, 3, 4 e 5.

Il parere è contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 21.2, che consente assunzioni di personale.

Il parere è infine contrario, per mancanza di quantificazione e copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 21.100, che delega il Governo a istituire un'indennità onnicomprensiva per il personale: infatti in base ai principi stabilita dalla giurisprudenza costituzionale, la legge di delega deve indicare la quantificazione e la copertura, previsione che nel caso manca.

Si apre il dibattito.

Sull'articolo 12, comma 3, il ministro DE LORENZO fa presente che l'effetto è un introito per le strutture pubbliche, il che elimina ogni problema di copertura. Occorre poi tener presente che il personale effettua le prestazioni previste dalla norma in questione, fuori dell'orario di lavoro, il che accentua il carattere neutrale del comma sotto il profilo degli oneri.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Commissione conviene di condizionare il parere di nulla-osta sulle norme all'inserimento di una esplicita previsione che raccolga il suggerimento del Ministro.

Il ministro DE LORENZO fa poi presente che il comma 4 dell'articolo 12 non comporta oneri, in quanto si tratta di diritti quesiti,

le procedure ivi previste passano attraverso l'indizione di avvisi pubblici e comunque non si tratta di una sanatoria, bensì del recepimento di un impegno contrattuale per quanto riguarda la lettera e), volto a trasformare la figura dell'assistente in figure equiparate all'attuale «aiuto», il cui ruolo è incrementato in corrispondenza.

Il senatore SPOSETTI, dopo aver contestato il grado eccessivamente frammentato della norma in esame, fa rilevare che il comma 4 di fatto è una sanatoria.

La Commissione conviene di rinviare l'espressione del parere sull'articolo 12.

Dopo che il ministro DE LORENZO si è dichiarato contrario, si conviene di esprimere un parere sugli emendamenti all'articolo 12 del tenore proposto dal presidente Andreatta. Si conviene altresì di accogliere tale proposta per quanto concerne l'articolo 13, comma 3.

Il presidente ANDREATTA chiede che il Governo sopprima con apposito emendamento il comma 3 dell'articolo 14, in materia di esenzioni fiscali per le donazioni a favore delle aziende sanitarie: il ministro DE LORENZO fa osservare che senza incentivi difficilmente si avranno donazioni di questo tipo, mentre il senatore BOLLINI fa rilevare che la stessa donazione di un immobile può creare un aggravio di oneri all'ospedale per le accresciute esigenze gestionali.

Si conviene quindi di esprimere un parere di nulla-osta sull'articolo 14, comma 3.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.100, il ministro DE LORENZO osserva che per superare le obiezioni sulla lettera b) si può indicare che la norma non deve comunque comportare oneri o deve essere sostitutiva di altri interventi.

Il senatore BOLLINI fa presente che l'istituzione di sedi decentrate di cui alla lettera b) può essere realizzata utilizzando anche i poteri di cui alla lettera a).

Si sviluppa poi un dibattito sulle lettere c) ed e) del comma 2 dell'articolo 17, al termine del quale si conviene di rinviare il parere sugli articoli dal 17 in poi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

373^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

Mancino ed altri: Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e della Corte costituzionale (2935)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il relatore SANTALCO riferisce sul provvedimento, ricordando anzitutto che i Comitati consultivi nominati dai Presidenti delle due Camere, nell'ambito dei rispettivi Uffici di Presidenza, per l'esame delle questioni relative all'indennità parlamentare, hanno concluso il 18 luglio scorso il lavoro «istruttorio» loro affidato, approvando un documento che sarà prossimamente illustrato agli Uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati.

Il predetto documento contiene - oltre a considerazioni e proposte in ordine a questioni di stretta competenza degli uffici di Presidenza delle Camere e che non sarebbe opportuno quindi anticipare in questa sede - anche alcune raccomandazioni di modifiche legislative ritenute indispensabili per correggere talune distorsioni in atto in materia di indennità parlamentare.

Tralasciando l'illustrazione delle proposte non strettamente attinenti all'argomento in discussione, il relatore si sofferma solo sulla proposta, senz'altro più rilevante, concernente la misura della tassabilità dell'indennità parlamentare, oggetto del disegno di legge in esame. A tal proposito, egli ricorda che l'articolo 5, primo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, prevedeva che tale indennità fosse assoggettata per i quattro decimi del suo ammontare, detratti una serie di contributi, ad un'imposta unica, sostitutiva di quella di ricchezza mobile,

complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento.

Con la riforma tributaria degli anni 1971-1973, e precisamente con il decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, la misura della tassabilità al 40 per cento fu confermata; peraltro - continua il relatore - tali indennità venivano considerate redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente. Solo a partire dal 1° agosto 1980, l'articolo 2, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 elevò la misura della tassabilità in questione dal 40 al 70 per cento.

Tali caratteristiche, e cioè l'assimilazione ai redditi da lavoro dipendente e la tassabilità al 70 per cento, furono ulteriormente confermate, rispettivamente negli articoli 47 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con il disegno di legge in esame si prevede, modificando il comma 6 dell'articolo 48 del citato testo unico, che le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 del medesimo testo unico, percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare, al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennità indicate nella medesima lettera g), e cioè essenzialmente quelle percepite dai membri di assemblee locali, restano invece tassabili al 70 per cento del loro ammontare, sempre al netto dei contributi previdenziali.

In particolare, la misura dell'82 per cento tiene conto di peculiari oneri che, a vario titolo, sono sostenuti dai parlamentari per l'esercizio delle loro funzioni; infatti, la parte non tassabile (18 per cento) rappresenta una sorta di riconoscimento forfettario di tali oneri.

Il relatore fa inoltre presente che, conseguentemente alla sostituzione del comma 6 dell'articolo 48 del citato testo unico, proposta dall'articolo unico del provvedimento, occorre modificare le ritenute sulle indennità in questione, commisurandole sulla parte del relativo ammontare che costituisce reddito: a tal fine, egli presenta l'emendamento 1.1, aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il comma 1 dell'articolo 1.

In conclusione, il relatore SANTALCO invita la Commissione ad approvare celermente il provvedimento con l'emendamento testè illustrato, sottolineando l'importanza, etica e politica, della modifica proposta intesa, da un lato, ad eliminare quello che potrebbe apparire «privilegio», dall'altro, a dare concreta dimostrazione della piena consapevolezza che i membri del Parlamento hanno della difficile congiuntura che il Paese sta attraversando, a causa soprattutto della delicata situazione della finanza pubblica.

Il sottosegretario DE LUCA esprime un giudizio favorevole sul provvedimento e sull'emendamento del relatore.

Il presidente BERLANDA, dopo aver ricordato che è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione, avverte che si può passare alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati il comma 1 dell'articolo 1, l'emendamento 1.1 del relatore, nonché il comma 2 del medesimo articolo 1.

In sede di dichiarazione di voto, preannunciano il voto favorevole sul provvedimento i senatori POLLINI e FAVILLA, rispettivamente, a nome del Gruppo comunista - PDS e del Gruppo della democrazia cristiana.

Posto ai voti, viene quindi approvato il disegno di legge nel suo articolo unico, così come modificato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per domani giovedì 1° agosto 1991, alle ore 9,30 e 15,30, è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2866, concernente la partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI

Modifica dell'articolo 48 comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e della Corte costituzionale (2935)

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto comma dell'articolo 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono commisurate sulla parte del relativo ammontare che costituisce reddito».

1.1

SANTALCO

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

301^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso, nella quale era iniziata la votazione dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore dopo l'articolo 2 (emendamento 2.9).

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza aveva stabilito di riservare la seduta odierna all'esame dei provvedimenti in titolo.

La senatrice ALBERICI ricorda di aver richiesto ieri al Presidente di annullare la seduta odierna, in conformità alle disposizioni del Presidente del Senato circa la necessità del consenso di tutti i Gruppi parlamentari per lo svolgimento delle sedute di Commissione in orari non coincidenti con quelli dell'Assemblea. La richiesta della sua parte

politica dipendeva anche da una valutazione di ordine politico, sull'inopportunità di una discussione frammentaria di materie particolarmente rilevanti come la riforma della scuola secondaria superiore, mentre vi è disponibilità a trattare in questa settimana altre questioni in via di definizione. Ricorda inoltre che, nella seduta precedente, la discussione si era arenata sull'assetto della formazione professionale statale, sulla quale diverse parti politiche, anche della maggioranza, hanno espresso posizioni differenziate. La questione è stata oggetto anche delle audizioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza la scorsa settimana con i rappresentanti del coordinamento regionale e delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria, dalle quali sono emerse riserve sulla soluzione proposta dal relatore per l'istruzione professionale e il suo rapporto con la formazione di competenza regionale.

La senatrice Alberici ritiene comunque di poter accedere alla proposta del Presidente di effettuare la seduta, ma soltanto per permettere al sottosegretario Brocca di illustrare alcuni nuovi subemendamenti all'emendamento 2.9 del relatore.

Il senatore BOMPIANI osserva che il dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore testimonia lo sforzo della maggioranza di avvicinare le posizioni sulle questioni più rilevanti. Pur comprendendo le ragioni richiamate dalla senatrice Alberici, avrebbe preferito giungere alla pausa estiva dei lavori parlamentari con l'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2343 nel nuovo testo, per dare al Paese un concreto segnale della volontà politica di proseguire in una riforma così importante. Ritiene peraltro utile che il sottosegretario Brocca dia conto dei nuovi subemendamenti all'emendamento 2.9 del relatore.

Il sottosegretario BROCCA afferma che il Governo ha ulteriormente approfondito il tema dell'assetto della scuola secondaria superiore ed in particolare della formazione professionale, elaborando alcuni nuovi subemendamenti all'emendamento 2.9 del relatore che tengono conto delle osservazioni emerse nel dibattito anche da parte di Gruppi di maggioranza. Illustra quindi l'emendamento 2.9/24, soffermandosi in particolare sui commi 4, 5 e 6, relativi alla struttura dell'istruzione professionale. Il primo riconosce, sin dal biennio, all'istruzione professionale una particolare flessibilità di articolazione dei curricula e degli orari anche in relazione alle esigenze del mondo del lavoro. Con il comma 5 si disciplinano i corsi, successivi al biennio, annuali e biennali, a contenuto sperimentale, i primi finalizzati al conseguimento di una specifica qualifica professionale, i secondi anche all'acquisizione di un diploma valido per l'accesso ai corsi di istruzione superiore. La realizzazione di tali corsi non potrà che avvenire d'intesa con le regioni, competenti nel nostro ordinamento per la formazione professionale. Il comma 6 disciplina anche il caso in cui non sia possibile realizzare l'intesa con le regioni.

Rispondendo ad una sollecitazione del senatore STRIK LIEVERS, il sottosegretario BROCCA si dichiara disponibile a chiarire ulteriormente

il ruolo del Ministero della pubblica istruzione riguardo all'istituzione dei corsi successivi al biennio.

Illustra poi il subemendamento 2.9/25, volto a sostituire i commi da 5 a 10 dell'emendamento 2.9 del relatore. Vengono rimodulati l'area degli insegnamenti comuni ai licei e agli istituti professionali e il quadro orario, prevedendo un limite minimo di 32 ore e massimo di 36 ore, elevabili a 40 per l'istruzione professionale secondo il modello realizzato nelle sperimentazioni.

Si prevede una soglia minima di 19 ore per l'area comune, disciplinando, in appositi commi (11 e 12), l'insegnamento dell'educazione fisica e della religione. Con il comma 8 del subemendamento si accoglie poi la richiesta espressa dai senatori Strik Lievers e Fiocchi per una maggiore flessibilità degli orari e dei programmi, oltre che per l'istruzione professionale anche per gli altri percorsi formativi, attribuendo, in questa prospettiva, autonomia didattica agli istituti scolastici.

Il PRESIDENTE avverte che è stato pubblicato il volume degli Annali del Ministero della pubblica istruzione recante le conclusioni della commissione Brocca. Inoltre il Servizio del bilancio del Senato ha predisposto un accurato studio sugli oneri finanziari che potranno derivare dalla riforma della scuola secondaria superiore e dall'innalzamento dell'obbligo scolastico, come richiesto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 15 è convocata la Sottocommissione pareri per esaminare, tra l'altro, il provvedimento di riforma dell'ENEA. Propone di convocare la Commissione alle ore 15,30 di oggi e alle 8,45 di domani, 1° agosto, per la discussione dei disegni di legge n. 2936 (recante disposizioni per la realizzazione e l'adeguamento di teatri e cinema) e n. 2948 (recante nuove disposizioni per i permessi sindacali del personale della scuola), approvati entrambi dalla Camera dei deputati. Sarebbero inseriti nell'ordine del giorno anche tutti gli altri disegni di legge - ad eccezione di quelli concernenti la scuola secondaria superiore - già all'ordine del giorno delle sedute di questa settimana. Al termine della seduta di domani si potrebbe riunire l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, per definire il calendario dei lavori della Commissione per la riapertura dei lavori parlamentari.

La Commissione approva unanime le proposte del Presidente.

La senatrice CALLARI GALLI chiede al sottosegretario Brocca se è in grado di fornire le notizie sul disegno di legge di statizzazione degli educandati preannunciate nella seduta di ieri.

La senatrice ALBERICI sollecita a sua volta un intervento del Governo per definire in tempi brevi il suddetto provvedimento.

Il sottosegretario BROCCA auspica di poter rispondere alle richieste della Commissione in tempi brevi.

La seduta termina alle ore 10.

302ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli ed i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Fincato e per la difesa Fassino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (2936), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il presidente SPITELLA. Si tratta di un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, di indubbia rilevanza e urgenza che dispone uno stanziamento di 100 miliardi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture destinate ad ospitare spettacoli di diversa natura. Inoltre è previsto un intervento particolare per la realizzazione del Palazzo del cinema dell'Ente autonomo «La Biennale» di Venezia. L'articolo 1 definisce i soggetti, le procedure e le modalità di finanziamento per tali interventi; i criteri e i parametri per la valutazione e la scelta dei progetti relativi agli interventi stessi saranno determinati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita una commissione tecnica (articolo 2). Gli stanziamenti saranno finalizzati in parte alla concessione di contributi per realizzare impianti destinati a spettacoli di diversa natura, in parte per l'acquisto o la costruzione di impianti di interesse locale, nonché per la concessione di contributi a privati che intendano costruire, adeguare alle norme di sicurezza o ripristinare strutture idonee ai suddetti fini. Particolarmente urgente infine è la realizzazione del Palazzo del cinema dell'Ente autonomo «La Biennale» di Venezia per adeguarne le strutture all'importanza internazionale del festival del cinema. Infine dà conto della norma di copertura finanziaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOGGIO giudica favorevolmente il provvedimento in titolo, che sana problemi antichi del settore dello spettacolo, e chiede al Ministro di evitare irrigidimenti burocratici nell'attuazione della legge. A suo avviso, occorrerà dare priorità alla costruzione o alla ristrutturazione delle sale cosiddette multiuso, che consentono non soltanto le proiezioni cinematografiche ma anche le rappresentazioni teatrali. Rileva poi l'importanza e l'urgenza di realizzare il nuovo Palazzo del cinema dell'Ente autonomo «La Biennale» di Venezia per adeguarlo alle esigenze di una manifestazione così rilevante, come il festival del cinema. Auspica infine che la stessa celerità con la quale il Parlamento si avvia ad approvare il provvedimento in titolo possa essere adottata per le cosiddette leggi di settore che purtroppo ancora giacciono in Parlamento.

Il senatore NOCCHI ricorda che in sede di dibattito sul bilancio 1991 la 7ª Commissione sollecitò il Ministro ad intervenire per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli, esprimendo preoccupazione per l'esiguità dei finanziamenti previsti. Riconosce la validità complessiva del disegno di legge in titolo, pur criticando il marginale coinvolgimento delle regioni nelle procedure di programmazione degli interventi e la mancata previsione di accordi di programma per la realizzazione e la gestione delle strutture. Valuta invece positivamente la presenza dei privati tra i soggetti di tali interventi straordinari. Si riserva comunque un giudizio complessivo sul provvedimento dopo che saranno pervenuti i prescritti pareri.

Il ministro TOGNOLI replica sottolineando l'urgenza di definire il disegno di legge in titolo, che purtroppo è molto in ritardo rispetto alle esigenze del settore dello spettacolo. Si tratta di un provvedimento-ponte tra le leggi attualmente vigenti e le cosiddette leggi di settore all'esame del Parlamento, delle quali almeno quella relativa al cinema sta per essere approvata dalla Camera dei deputati. Ricorda le ragioni che indussero il suo predecessore a presentare il disegno di legge in titolo e le limitazioni alla sua portata derivanti dalla riduzione degli stanziamenti iscritti nella legge finanziaria 1991. A questo proposito, riferendosi all'osservazione del senatore Nocchi, riconosce la validità degli accordi di programma in questo campo, ma ritiene che possano essere disciplinati nelle leggi di settore.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati non reca più la proroga del *tax shelter* (particolarmente rilevante per il settore del cinema) a causa del parere contrario della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, cui la Commissione di merito ha dovuto adeguarsi. È stato anche eliminato lo stanziamento per la costruzione dell'auditorio di Roma, ora previsto dalla legge speciale per Roma capitale. In luogo di esso è quindi stata finanziata la realizzazione del Palazzo del cinema di Venezia, per il quale è già stato indetto un concorso per progetti. Si tratta di adeguare le strutture della Biennale all'importanza internazionale del festival del cinema, realizzando un'opera architettonica a carattere polivalente che possa

ospitare non soltanto la manifestazione, ma anche attività congressuali di altro tipo.

Il Ministro conclude ringraziando la Commissione per la sensibilità ancora una volta dimostrata per il settore dello spettacolo ed auspicando una tempestiva approvazione del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola (2948), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente SPITELLA dà conto dei pareri pervenuti: la 1^a Commissione è favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 2, la 5^a Commissione si è detta in parte contraria, ma senza che ciò abbia effetti preclusivi sull'*iter* in sede deliberante, e l'11^a Commissione è favorevole.

Riferisce sul provvedimento il senatore MANZINI, il quale ricorda che esso trae origine da un decreto-legge più volte reiterato che, nella sua ultima stesura - decaduta anch'essa - anche il Senato approvò con modificazioni. Il contenuto di tale decreto-legge, allora, fu in parte riprodotto in un nuovo provvedimento d'urgenza (n. 172 del 6 giugno 1991, presentato dal Governo alla Camera dei deputati, da questa approvato con modificazioni ed ora all'esame del Senato) ed in parte trasferito nel presente disegno di legge, che giunge ora all'esame del Senato dopo quello della Camera dei deputati.

Il relatore illustra quindi brevemente il contenuto dell'articolo 1, concernente i permessi sindacali annuali, ricordando i problemi cui esso intende porre rimedio. Informa poi che attualmente le aspettative sindacali concesse ai sensi della legge n. 249 del 1978 sono poco più di 200, mentre i permessi annuali sono circa un migliaio.

Quanto all'articolo 2 (riguardante fra l'altro i corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori), il relatore segnala la necessità di sopprimerlo a causa di un singolare incidente verificatosi presso la Camera dei deputati, ove la medesima disposizione è stata già approvata quale articolo aggiuntivo alla legge di conversione del citato decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, cosicchè si trova attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Presenta quindi un emendamento soppressivo. L'articolo 3 - prosegue il relatore - consente l'assegnazione di fondi direttamente a tutte le scuole ai fini dell'attuazione del piano nazionale di aggiornamento. Si tratta - conclude - di un piccolo passo verso l'autonomia degli istituti scolastici.

Si apre il dibattito.

Dopo brevi interventi dei senatori VESENTINI (il quale chiede chiarimenti) e LONGO (il quale segnala un'ambiguità dell'articolo 1, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno), replicano il relatore MANZINI (che fornisce le indicazioni richieste) ed il sottosegre-

tario FINCATO, che ringrazia la Commissione per la rapidità dell'esame e ricorda le finalità dell'articolo 1.

Si passa all'esame degli articoli.

Il senatore LONGO illustra il seguente ordine del giorno, riferito all'articolo 1:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2948, recante disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti ed in materia di personale del comparto scuola,

raccomanda al Governo:

che il comma 9 dell'articolo 1 riguardante la pubblicità dell'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali sia interpretato nel senso di comprendervi anche i destinatari dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

0/2948/1/7

LONGO

Dopo che il RELATORE ed il sottosegretario FINCATO hanno espresso una valutazione favorevole, l'ordine del giorno viene posto ai voti ed approvato.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 1.

Si passa all'articolo 2.

Non essendovi altri emendamenti che quello soppressivo del relatore, viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo, che non è approvato.

Senza discussione, con separate votazioni sono quindi approvati gli articoli 3, 4 e 5, nonchè - previo conferimento al Presidente del mandato a procedere, ove necessario, al coordinamento formale del testo - il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

IN SEDE REFERENTE

Tornati ed altri: Celebrazioni del II Centenario della nascita di Gioacchino Rossini (1691)

Tornati ed altri: Concessione di contributi per il Festival Rossiniano e per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini (2708)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.

Il presidente SPITELLA dà conto brevemente del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, che consta di tre articoli, nonchè del

parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole a condizione che sia soppressa una parte dell'articolo 1, comma 2. Propone quindi di approvare il testo suddetto, modificandolo in conformità alla condizione posta dalla Commissione bilancio, e di chiederne il trasferimento alla sede deliberante.

Si passa all'esame degli articoli del testo unificato.

Senza discussione, la Commissione approva l'emendamento del Presidente relativo al comma 2 dell'articolo 1, nonché l'articolo 1 così emendato, l'articolo 2 e l'articolo 3, ed infine - all'unanimità - la proposta di chiedere il trasferimento alla sede deliberante alle condizioni previste dal Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 20,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente SPITELLA, che sostituisce il relatore Manzini momentaneamente assente, illustra il nuovo testo dell'emendamento 2.1, predisposto in seguito all'incontro informale svoltosi poco fa con il vice presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il senatore VESENTINI annuncia il voto favorevole della Sinistra indipendente sull'emendamento 2.1; si tratta di una soluzione che garantisce sia la comunità educante che i docenti colpiti dai provvedimenti disciplinari, dei quali comunque potrà essere richiesto l'annullamento trascorsi cinque anni dalla data della sanzione.

Il senatore STRIK LIEVERS, pur comprendendo le ragioni sottese al provvedimento in titolo, esprime perplessità sull'equiparazione, ai fini dell'erogazione della sospensione dall'insegnamento, tra la sentenza passata in giudicato e la sentenza di primo grado confermata in appello. Infatti in quest'ultimo caso secondo il disposto costituzionale esiste ancora una presunzione di innocenza. Presenta quindi un subemendamento (2.1/1) volto ad evitare tale equiparazione.

La senatrice CALLARI GALLI riconosce che la materia disciplinata dal disegno di legge in titolo è molto delicata, tanto che è stata oggetto di un particolare approfondimento da parte della Commissione. Ritiene comunque che l'emendamento 2.1 del relatore possa soddisfare alle

esigenze sia degli utenti della scuola che dei docenti, annunciando quindi il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

La senatrice BONO PARRINO sottolinea a sua volta i problemi che potrebbero derivare dalla presenza nella scuola di docenti che abbiano riportato condanne penali pur se non passate in giudicato, sicchè giudica favorevolmente l'emendamento 2.1 del relatore.

Il senatore BOMPIANI si associa all'orientamento della Commissione in merito all'emendamento 2.1 poichè le peculiarità della funzione docente sono tali da meritare particolare cautela. Ritiene quindi che il testo del relatore costituisca un giusto punto di equilibrio tra i legittimi interessi dei docenti autori di reati e quelli della comunità educante.

Dopo che la senatrice MANIERI si è associata a nome del proprio Gruppo, alle considerazioni svolte, il PRESIDENTE fornisce alcuni chiarimenti al senatore Strik Lievers circa la disciplina delle sanzioni per il personale della scuola.

Terminato il dibattito, ed avendo il PRESIDENTE ed il sottosegretario FASSINO rinunciato a replicare, si passa all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Senza discussione e senza modifiche è approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Dopo una breve dichiarazione di voto del senatore STRIK LIEVERS sul subemendamento 2.1/1, lo stesso, posto in votazione, è respinto.

Con successive votazioni sono quindi approvati l'emendamento 2.1 (nuovo testo) e l'articolo 2 come modificato.

Senza discussione e senza modifiche sono quindi approvati gli articoli 3, 4 e - previo conferimento al Presidente del mandato a procedere, ove necessario, al coordinamento formale del testo - il disegno di legge nel suo complesso come modificato.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

All'emendamento 2.9, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 2/B.

(Ordinamento)

1. L'orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria superiore può variare da 32 ore a 36 ore, elevabili, in via sperimentale, a 40 ore.

2. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto dispone i piani di studio e l'orario per i licei e gli istituti professionali sulla base delle seguenti esigenze:

a) della consistenza degli insegnamenti e delle attività esercitative e applicative previste dal piano di studi del singolo indirizzo;

b) della soglia oraria minima da attribuire agli insegnamenti comuni per i primi due anni della scuola secondaria superiore, di cui al comma 3, punto *a)*, del precedente articolo. Tale soglia oraria minima non può essere inferiore alle 19 ore.

3. Per gli anni, della scuola secondaria superiore, successivi ai primi due, il rapporto tra le discipline comuni e le altre, di cui al comma 3 del precedente articolo, può variare nel senso di una contrazione progressiva delle prime e di una estensione delle seconde, in relazione agli obiettivi formativi degli indirizzi.

4. Dopo i primi due anni della scuola secondaria superiore, alla istruzione professionale è riconosciuta la facoltà di articolare i propri curricula e gli orari in riferimento alle necessità del mondo del lavoro.

5. Al termine del corso triennale il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare, d'intesa con le regioni interessate, corsi annuali o biennali a contenuto sperimentale finalizzati, se biennali, al conseguimento di un diploma valido per l'accesso a corsi di istruzione superiore e al conseguimento di una specifica qualifica professionale, e, se annuali, al solo conseguimento di quest'ultima.

6. Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare l'istituzione dei corsi biennali di cui al comma precedente, qualora essi siano

finalizzati al solo conseguimento del diploma valido per l'accesso a corsi di istruzione superiore».

2.9/24

IL GOVERNO

All'emendamento 2.9, sostituire i commi da 5 alla fine con i seguenti:

7. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore, gli insegnamenti comuni ai licei ed agli istituti professionali sono: italiano; lingua straniera; storia; diritto ed economia; matematica-informatica; discipline scientifiche sperimentali.

8. Limitatamente alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere solo parzialmente differenziati, da parte delle singole istituzioni scolastiche, i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni a tutti i licei ed istituti professionali, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

9. Gli insegnamenti comuni a più licei e istituti professionali e gli insegnamenti specifici dei singoli licei e istituti professionali e dei singoli indirizzi degli stessi, sono stabiliti secondo le modalità previste dall'articolo 11.

10. I piani di studio dei corsi triennali successivi ai primi due anni, nel rispetto delle esigenze di identità, di specificità e di terminalità dei diversi licei, istituti professionali e relativi indirizzi, devono in ogni caso comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-sociali, matematici e scientifici.

11. L'educazione fisica e sportiva è presente nei cinque anni dei corsi della scuola secondaria superiore.

12. Nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore è assicurato per i cinque anni dei corsi da essa previsti l'insegnamento della religione, da svolgersi in conformità al Concordato fra Stato e Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

2.9/25

IL GOVERNO

EMENDAMENTI

**Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in
materia di personale del comparto scuola (2948)**

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

IL RELATORE

**A) TESTO UNIFICATO
APPROVATO DAL COMITATO RISTRETTO**

**Tornati ed altri. Celebrazioni di II Centenario della nascita di
Gioacchino Rossini (1691)**

**Tornati ed altri. Concessione di contributi per il Festival Rossiniano
e per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino
Rossini (2708)**

Art. 1.

1. È concesso all'ente «Rossini Opera Festival» un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, al fine di assicurare la realizzazione del festival stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993; a decorrere dal 1994 l'ammontare del contributo è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 362.

3. L'ente «Rossini Opera Festival» trasmette annualmente al Ministero per i beni culturali ed ambientali i bilanci preventivo e consuntivo deliberati dagli organi competenti.

Art. 2.

1. Per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini il Ministero per i beni culturali e ambientali, il Ministero del turismo e dello spettacolo, il comune e la provincia di Pesaro, l'ente «Rossini Opera Festival» e la fondazione Rossini promuovono un progetto speciale che prevede:

- a*) iniziative di diffusione internazionale dell'opera rossiniana;
- b*) iniziative editoriali, espositive, congressuali;
- c*) la partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia;
- d*) la costituzione nella casa-museo di Rossini, in Pesaro, di una biblioteca, discoteca, nastroteca e videoteca di opere rossiniane, nonché la classificazione e catalogazione informatizzata delle informazioni relative alla messa in scena di opere rossiniane;
- e*) interventi, in Pesaro, di restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche dell'Auditorium Pedrotti.

2. Il progetto è curato dal Comitato nazionale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990 ed è realizzato da tutti gli enti ed amministrazioni dello Stato interessati mediante un apposito accordo di programma, definito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che fissa le modalità di partecipazione.

3. Per l'attuazione del progetto speciale di cui al comma 1 lo Stato eroga un contributo di lire 2.000 milioni per il 1991, lire 2.500 milioni per il 1992 e lire 1.500 milioni per il 1993, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

1. All'onere di cui all'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributo per il festival rossiniano».

2. All'onere di cui all'articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

B) EMENDAMENTI

Art. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «a decorrere» al termine del comma.

1.1

SPITELLA

EMENDAMENTI

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851)

Art. 2.

All'emendamento 2.1, sopprimere le parole: «ovvero sentenza di primo grado confermata in grado d'appello».

2.1/1

STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 1 dell'alinnea con il seguente:

«1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di primo grado confermata in grado d'appello, ed in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.»

2.1 (nuovo testo)

MANZINI, VESENTINI, CALLARI GALLI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

275ª Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI***Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE DELIBERANTE****Norme generali in materia di opere pubbliche (2487)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana dell'8 maggio u.s.

Il relatore MARNIGA, dopo aver ricordato l'intenso lavoro svolto in comitato ristretto, durante il quale si è ritenuto opportuno tenere conto non solo delle osservazioni avanzate dagli enti e dai soggetti interessati alla materia delle opere pubbliche ma anche del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria 89/440, illustra gli emendamenti da lui presentati al testo del Governo.

All'emendamento 1.1 si prevede l'applicazione della normativa in materia di opere pubbliche alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, agli enti locali e alle associazioni da essi costituite. Sono quindi determinati criteri e modalità per l'adeguamento della legislazione regionale in materia.

L'emendamento 1.0.1. demanda al Governo l'emanazione di un regolamento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, concernente specifici settori della normativa in materia di opere pubbliche nell'intento di giungere ad un organico riassetto.

L'emendamento 1.0.2 dispone puntuali definizioni delle modalità ammissibili di appalto e concessione, prevedendo l'istituzione della concessione di servizi.

All'emendamento 2.1, mantenendosi il sostanziale impianto dell'articolo 2 del testo governativo, si è previsto l'obbligo da parte delle amministrazioni di predisporre un elenco di opere con cadenza triennale, sulla base di progetti preliminari. Tale elenco dovrà essere aggiornato annualmente in relazione alle modificazioni degli stanziamenti previste dalla legge finanziaria o da altri provvedimenti annuali in materia di bilancio.

L'emendamento 3.1 prevede una definizione innovativa dei diversi livelli della progettazione, affermando inoltre la competenza esclusiva da parte della stazione appaltante sui progetti preliminari.

L'emendamento 4.1 concerne l'affidamento a terzi di incarichi di progettazione; in particolare al comma 4 sono state definite le società di ingegneria e al comma 7 è stato evidenziato il divieto di partecipare agli appalti per tutti coloro che sono stati coinvolti nella progettazione delle opere.

L'emendamento 4.0.1 riguarda il direttore dei lavori, che deve essere costituito da un'unica persona fisica, la quale può eventualmente dotarsi di collaboratori posti sotto la sua diretta responsabilità.

All'emendamento 5.1 è disciplinata una particolare modalità di conferenza dei servizi. Al comma 2 viene tra l'altro stabilito che, qualora non venga raggiunta in questa sede l'unanimità dei soggetti intervenuti, si può fare rinvio al Consiglio dei Ministri per una deliberazione sul progetto in esame.

L'emendamento 6.1 riguarda l'alta vigilanza sulla realizzazione delle opere, mentre l'emendamento 7.1 è connesso all'1.0.2.

All'emendamento 8.1 si stabilisce l'obbligo per l'appaltatore di stipulare una garanzia fideiussoria a favore del soggetto appaltante. La previsione che tale importo può essere tra il 20 per cento e l'importo totale dell'opera stessa è suscettibile di un'ulteriore approfondita riflessione da parte della Commissione.

All'emendamento 9.1 si prevede una copertura assicurativa, obbligatoria sia per l'esecutore delle opere (comma 1) che per il progettista ed il direttore dei lavori, per lo svolgimento delle attività di loro competenza (comma 2).

L'emendamento 10.1 è connesso al regolamento di cui all'1.0.1. All'emendamento 11.1, comma 2, è stata, tra l'altro prevista la responsabilità del progettista nei confronti del titolare dell'opera per le varianti derivanti da un difetto di progettazione.

L'emendamento 12.1 dispone una nuova regolamentazione delle riserve iscritte dall'appaltatore. All'emendamento 13.1 viene introdotto l'obbligo per l'amministrazione di concedere entro sei mesi della aggiudicazione un'anticipazione sull'importo contrattuale. Al comma 2 si è ritenuto introdurre un meccanismo automatico di revisione prezzi. L'emendamento 13.0.1 concerne l'applicazione del factoring ai crediti derivanti dai contratti di appalto.

L'emendamento 14.1 concerne la normativa da applicare per l'aggiudicazione degli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, individuando alcuni criteri per la scelta dei soggetti da invitare alle licitazioni private. Tali criteri potranno comunque essere motivo di un'ulteriore e approfondita riflessione.

Gli emendamenti 15.1, 15.0.1 e 16.1 riguardano rispettivamente la visita dei luoghi, il collaudo, nonchè l'estensione agli appalti di qualsiasi importo della normativa di recepimento della direttiva n. 440/89 concernente il subappalto e le riunioni di imprese. Un'ulteriore novità è costituita dalla possibilità prevista all'emendamento 17.1 di iscrizione per i consorzi all'albo nazionale per i costruttori.

Dopo aver ultimato l'illustrazione degli emendamenti al provvedimento in esame, il relatore ringrazia i componenti del comitato ristretto per il lavoro svolto.

Il sottosegretario D'AMELIO ringrazia a sua volta il relatore e i senatori della Commissione per il lungo e intenso lavoro svolto su un disegno di legge di così grande rilevanza, al quale il Governo attribuisce notevoli capacità di influire sul sistema attuale delle opere pubbliche. Comunica infine che il Governo nei prossimi giorni provvederà ad emanare il decreto di recepimento della direttiva n. 440/89

Il presidente BERNARDI, affermando che l'imminente recepimento della direttiva consente un quadro di riferimento più certo per i lavori della Commissione, ricorda che sono stati presi contatti con l'altro ramo del Parlamento al fine di giungere ad un opportuno coordinamento in vista di una rapida approvazione del provvedimento in discussione. Assicura inoltre che non appena sarà disponibile la documentazione sul decreto di recepimento della direttiva sarà comunicata ai Gruppi parlamentari perchè ne prendano visione.

Propone dunque di aggiornare il seguito della discussione sul provvedimento alla settimana di ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, fissando al giorno 18 il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore VISCONTI, ricordando che il Gruppo comunista-PDS ha interesse ad approvare rapidamente il provvedimento, dichiara che non farà mancare il suo contributo favorevole qualora si verifichino le condizioni menzionate dal Presidente.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore VISCONTI, considerati gli impegni della Commissione in sede di discussione del disegno di legge n. 2487 prospetta al presidente Bernardi l'opportunità di rappresentare al presidente della Commissione giustizia l'esigenza di differire i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2606 riguardante l'equo canone.

Il presidente BERNARDI dà assicurazioni al riguardo.

Il senatore VISIBELLI esprime perplessità sulla trattazione in tempi brevissimi del disegno di legge n. 2910 riguardante le tariffe aeree. Propone che si svolgano opportuni contatti informali tra i rappresentanti dei Gruppi prima della seduta di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI

Norme generali in materia di opere pubbliche (2487)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Alle norme della presente legge sono soggette le opere pubbliche di qualsiasi importo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici degli enti locali e delle associazioni da essi costituite, nonché le opere di altri soggetti per le quali è erogata da parte delle medesime amministrazioni ed enti una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo.

2. Alle opere degli enti pubblici economici, per le quali non sia prevista sovvenzione o contributo ovvero sia erogata una sovvenzione o contributo di importo inferiore a quanto disposto dal comma 1, si applicano esclusivamente le norme di cui agli articoli 2 e 3.

3. Le norme della presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforme economico-sociali, esplicitandone i limiti stabiliti per le competenze delle regioni, a norma degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

4. Le Regioni adeguano la loro legislazione in materia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-bis, adottando il criterio della delegificazione per le materie di cui al comma 1 del medesimo articolo. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono sulle norme regionali in contrasto con esse. In assenza di legge regionale sono osservate la presente legge ed il regolamento di cui all'articolo 1-bis in tutte le loro disposizioni.

5. Il Governo, ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2, della legge n. 400 del 1988 emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, in conformità alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 1-bis.

6. Ai fini della presente legge si indicano come:

a) titolare delle opere, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, il quale ricorre ad appalti o concessioni di costruzione e gestione per la realizzazione delle opere stesse;

b) soggetto appaltante, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo il quale stipula contratti di appalto per la realizzazione delle opere;

c) soggetto concedente, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo il quale affida le opere in concessione di costruzione e gestione o ricorre alla concessione di servizi;

d) appaltatore, il soggetto il quale stipula con il soggetto appaltante il contratto di appalto per la realizzazione delle opere;

e) concessionario di costruzione e gestione, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1-ter;

f) concessionario di servizi, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1-ter;

g) procedure di affidamento, le procedure attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi di progettazione di cui all'articolo 4 ovvero attraverso le quali si sceglie il concessionario di costruzione e gestione o di servizi;

h) procedure di aggiudicazione, le procedure attraverso le quali si sceglie l'appaltatore».

1.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delegificazione)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e con le procedure di cui al presente articolo, la materia riguardante le opere pubbliche con riferimento a:

a) la programmazione e la progettazione, con le annesse normative tecniche;

b) le procedure di affidamento e di aggiudicazione e le attività di supporto, ivi compresa la concessione di servizi;

c) i rapporti tra i soggetti di cui alle lettere da a) ad f) del comma 6 dell'articolo 1 dall'affidamento o dalla aggiudicazione fino al collaudo.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, assumendo come norme generali regolatrici della materia le disposizioni di cui alla presente legge e di cui alla normativa di recepimento della direttiva CEE n. 440/89, emana un regolamento che ne dispone le norme attuative ai sensi del comma 5, coordinandole e integrandole con le opportune disposizioni volte a regolamentare la materia sottratta alla fonte legislativa. Lo schema di regolamento, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Il Governo è autorizzato a dare attuazione con modifiche al regolamento a direttive comunitarie in materia adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge. Sulla base del regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il

Consiglio superiore dei lavori pubblici, il nuovo capitolato generale d'appalto. Il regolamento può rinviare la normativa tecnica e di dettaglio a decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici.

3. Modificazioni ed integrazioni del regolamento sono adottate con la procedura di cui al comma 2 .

4. Sono abrogati, con effetto dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2, gli atti normativi vigenti che disciplinano la materia di cui al comma 2.

5. Il regolamento di cui al comma 2, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, dovrà definire:

a) le norme applicative delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter con particolare riguardo alle opere di particolare complessità di cui al comma 2 del medesimo articolo, alla definizione dei requisiti degli affidatari delle concessioni di costruzione e gestione e di servizi, alle modalità di affidamento e alla determinazione dei corrispettivi;

b) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 2;

c) le norme di compilazione dei progetti ai sensi dell'articolo 3 e le disposizioni che regolano i rapporti tra titolare dell'opera e proprietario dell'immobile nel quale occorre espletare le attività di cui al comma 5 dell'articolo 3;

d) i requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 4 dell'articolo 4;

e) le modalità di esercizio dell'alta vigilanza di cui all'articolo 6;

f) la determinazione, entro i limiti di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 , dell'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al medesimo articolo 8, secondo le caratteristiche dell'opera e tenendo conto del disposto del comma 4 dello stesso articolo, nonché le modalità applicative con riguardo anche alla prestazione della garanzia in caso di imprese riunite;

g) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 8 secondo l'importo dell'opera e le cause che la determinano, nonché le modalità applicative;

h) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 9, le condizioni generali e particolari delle polizze e massimali garantiti;

i) le norme riguardanti la consegna dei lavori di realizzazione dell'opera e le sospensioni disposte dall'amministrazione, al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori;

l) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 11;

m) le procedure accelerate per la deliberazione da parte del titolare dell'opera o di altri organi prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore di cui all'articolo 12;

n) le modalità di applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 13-bis, con particolare riguardo alla determinazione dell'importo dell'anticipazione, tenendo conto dell'importo dell'opera e delle modalità del finanziamento, nonché con riferimento alla transizione dal vecchio al nuovo regime in materia di revisione dei prezzi; la determinazione dell'indice dei costi di costruzione da assumere come parametro per la revisione dei prezzi;

o) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenendo conto della normativa di recepimento della direttiva n. 440/89; le norme applicative per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14;

p) i contenuti della dichiarazione giurata di cui all'articolo 15 e le modalità di applicazione della norma alle imprese riunite;

q) la determinazione dei requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dell'opera, l'indicazione del numero dei componenti la commissione di collaudo secondo l'importo e le caratteristiche dell'opera, l'indicazione dei termini e delle modalità di effettuazione del collaudo e del compenso dei collaudatori;

r) l'adeguamento delle competenze degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici;

s) una aggiornata disciplina per la tenuta dei documenti contabili;

t) la misura della percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 21, nonché i criteri generali di ripartizione dello stesso fondo tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

6. Le norme dello schema di regolamento di cui alle lettere f) e h) del comma 5 sono predisposte dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria.

7. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base degli elementi forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 19, presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti degli atti normativi vigenti in materia di opere pubbliche e sulle proposte di modifica al regolamento di cui al comma 2».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Appalti e concessioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di appalto di opere pubbliche hanno per oggetto alternativamente:

a) l'esecuzione delle opere, sulla base di un progetto esecutivo;

b) la progettazione e l'esecuzione delle opere, sulla base di un progetto definitivo;

c) l'esecuzione con qualsiasi mezzo di lavori volti a realizzare un'opera che sia dotata di un'autonomia funzionale propria e che risponda al progetto preliminare.

2. I titolari delle opere possono stipulare i contratti di appalto di cui alle lettere b) e c) del comma 1 esclusivamente con riferimento ad

opere di particolare complessità e adottando un provvedimento motivato.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più consentito l'affidamento in concessione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

4. Nell'ambito delle opere pubbliche l'affidamento in concessione è consentito per:

a) le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, caratterizzate da una controprestazione a favore del concessionario che consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo;

b) le seguenti attività: studi e ricerche per la predisposizione di programmi o di progetti preliminari; progettazione definitiva ed esecutiva ed annesse attività di studio e di indagine; espropriazioni; nomina del direttore dei lavori; attività istruttoria, di consulenza e di assistenza al titolare dell'opera, che è anche soggetto concedente, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e nei successivi rapporti con l'appaltatore.

5. La concessione di cui alla lettera b) del comma 4 è denominata concessione di servizi, è affidata a soggetti pubblici e privati di idonea qualificazione e non comprende in alcun caso l'esecuzione dell'opera, che è oggetto di apposito contratto di appalto tra il titolare dell'opera, che è anche soggetto concedente, e l'appaltatore scelto a seguito delle procedure di aggiudicazione.

6. Al concessionario di costruzione e gestione si applicano le disposizioni contenute nelle norme di recepimento della direttiva n. 440 del 1989 per quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione delle opere».

1.0.2

IL RELATORE

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Programmazione ed elenco delle opere)

1. Ferme restando le attribuzioni del CIPE, degli altri comitati interministeriali e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i titolari delle opere predispongono un elenco delle opere da eseguirsi nel triennio successivo, sulla base degli indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. L'elenco è redatto sulla base di progetti preliminari predisposti a cura dei titolari delle opere ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

3. L'elenco è aggiornato annualmente in relazione alle modificazioni negli stanziamenti disposte con legge finanziaria e con altri

provvedimenti annuali in materia di bilancio e di programmazione nonchè ad eventi straordinari ed imprevedibili.

4. Ai fini della formazione dell'elenco, dovrà essere data priorità ai completamenti di opere già iniziate o di tratte funzionali.

5. Copia dell'elenco è inviata dal titolare dell'opera all'osservatorio di cui all'articolo 19».

2.1

IL RELATORE

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

(Progettazione)

1. La progettazione si distingue in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare consiste in una sommaria valutazione di fattibilità, negli elementi atti ad individuare, a mezzo disegni e relazioni illustrative e rispetto a diverse ipotesi di localizzazione, le caratteristiche generali di ordine strutturale dell'opera, in un preventivo sommario dei costi di costruzione, nonchè in una stima dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte. Nel calcolo dei costi il titolare delle opere si attiene, ove disponibili, ai costi standardizzati di cui all'articolo 19, discostandosene motivamente qualora l'opera presenti caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

3. Il progetto definitivo consiste nell'individuazione, a mezzo di elaborati grafici e descrittivi, delle caratteristiche spaziali e strutturali dell'opera con riferimento ad una specifica localizzazione, delle caratteristiche di inserimento nel territorio e di impatto ambientale, delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonchè in una puntuale valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione, dei benefici e delle prestazioni, degli elementi tecnici ed economici di base per il piano finanziario dell'opera e in una indicazione dei tempi di realizzazione. Il progetto è definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alle valutazioni di carattere amministrativo, tecnico e ambientale previste dalle leggi vigenti. Sono inoltre indicati i termini per la presentazione del progetto esecutivo, l'inizio, il compimento e il collaudo delle opere.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa del territorio, dell'opera e delle sue prestazioni in modo tale che ogni elemento sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto.

5. Su richiesta del titolare dell'opera, ovvero del concessionario di costruzione e gestione o di servizi, il sindaco del comune nel territorio del quale l'opera deve essere localizzata autorizza con propria ordinanza l'accesso a immobili non in disponibilità dello stesso titolare o

concessionario per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

6. Negli appalti di sola esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, la sola esecuzione, il titolare dell'opera predispone il progetto preliminare e quindi, ai sensi dell'articolo 4, la progettazione definitiva ed esecutiva. Negli appalti di progettazione ed esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dell'opera predispone il progetto preliminare e quindi, ai sensi dell'articolo 4, il progetto definitivo, restando affidata all'appaltatore o al concessionario di costruzione e gestione la progettazione esecutiva. Negli appalti di esecuzione con qualsiasi mezzo e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività il titolare dell'opera predispone il progetto preliminare, restando affidate all'appaltatore o al concessionario di costruzione e gestione la progettazione definitiva ed esecutiva.

7. Con riferimento alle opere comprese negli elenchi di cui all'articolo 2, le spese inerenti alla progettazione e, ove necessario, agli studi e alle ricerche connesse fanno carico agli stanziamenti disposti in conto capitale negli stati di previsione della spesa o dei bilanci dei titolari delle opere, nel limite della percentuale degli stanziamenti stessi determinata ogni biennio, per diverse tipologie di opere e tenendo conto del loro importo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'ambiente. La misura della percentuale non dovrà comunque superare il 10 per cento dell'importo dell'opera. Restano ferme le norme riguardanti le tariffe professionali dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

8. Nei contratti di appalto di progettazione ed esecuzione o di esecuzione con qualsiasi mezzo, il titolare dell'opera, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione».

3.1

IL RELATORE

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

(Incarichi di progettazione)

1. In caso di appalti di sola esecuzione ovvero di progettazione ed esecuzione e di concessione di costruzione e gestione aventi ad oggetto, oltre alla gestione, le medesime attività, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, ovvero il solo progetto definitivo, sono redatti di regola dai servizi tecnici dei titolari delle opere.

2. Qualora i titolari delle opere non possano espletare, per carenza di organico accertata dagli organi dirigenti, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dal programma di cui all'articolo 2, ovvero in presenza di opere di particolare complessità ovvero ancora nella necessità di definire progetti integrati, che

richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi titolari possono affidare a liberi professionisti, a società di ingegneria così come definite al comma 4, ovvero comunque a soggetti affidatari di una concessione di servizi, la redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare nonché del progetto definitivo o esecutivo.

3. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 2 e nell'ambito delle diverse attività di progettazione.

4. Ai fini della presente legge sono definite società di ingegneria le società che prestano a terzi attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di ricerca, consulenza, studio di fattibilità, valutazione di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, nonché la direzione dei lavori di opere di ingegneria civile, di impianti industriali, di infrastrutture di trasporto, di bonifiche territoriali e di sviluppo agricolo ed altre attività analoghe o complementari.

5. Le società di ingegneria devono nominare un direttore tecnico nella persona di un laureato in materia attinente alle attività specialistiche indicate nell'oggetto sociale, con almeno 10 anni di esperienza ed iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzione sono comprese le medesime attività di cui all'oggetto sociale; devono altresì avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le società devono depositare presso il tribunale ove sono registrate un elenco degli iscritti agli albi professionali che rivestono cariche sociali o che prestano servizio alle dipendenze di esse.

6. Nei progetti definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se sono più di uno devono essere nominativamente indicati e ciascuno è personalmente responsabile, fermo quanto disposto circa la nomina e la retribuzione.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione e i concessionari di servizi non possono partecipare agli appalti di sola esecuzione relativi all'opera progettata ovvero con riferimento alla quale sono state prestate attività comprese nella concessione di servizi, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione o al concessionario di servizi. Le situazioni di controllo e collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile».

4.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Direzione dei lavori)

1. Per le opere di cui alla presente legge è previsto un unico direttore dei lavori, costituito da una persona fisica nominata ed

insieme retribuita dal soggetto appaltante, dal concessionario di costruzione e gestione o dal concessionario di servizi, al quale vanno comunicati il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore di cantiere. Il direttore dei lavori può avvalersi di collaboratori che sceglie sotto la sua responsabilità, dell'operato dei quali risponde personalmente. I dati identificativi dei collaboratori sono comunicati al soggetto che nomina il direttore dei lavori».

4.0.1

IL RELATORE

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Accelerazione delle procedure)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con riferimento ad opere da esse affidate o aggiudicate ovvero affidate o aggiudicate da enti pubblici soggetti al loro controllo e vigilanza sono obbligate, in sede di rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta da parte di altre amministrazioni e in sede di ricerca dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ad indire la conferenza dei servizi ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990. La conferenza può richiedere chiarimenti e documentazioni direttamente ai soggetti incaricati della progettazione.

2. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione di cui al comma 1 o che ha il controllo e la vigilanza sugli enti pubblici di cui al citato comma 1 può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto; a seguito di deliberazione favorevole il Presidente del Consiglio dichiara, con proprio decreto, anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la immediata esecutività dell'opera nonchè, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità della stessa opera. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o gli enti di cui al comma 1 procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali. La facoltà di sospendere i lavori, di cui all'articolo 82, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e all'articolo 6, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, può essere esercitata esclusivamente in caso di lavori eseguiti in difformità dal progetto dichiarato di immediata esecuzione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Per le opere di competenza delle regioni e degli enti locali il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici,

dell'ambiente e per gli affari regionali può emanare atti di indirizzo e di coordinamento».

5.1

IL RELATORE

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

(Alta vigilanza)

1. Per ogni opera di cui alla presente legge è nominato ,ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n.241 del 1990 nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare delle opere, un responsabile del procedimento il quale esercita le funzioni di alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di costruzione e gestione, nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale».

6.1

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

IL RELATORE

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Garanzia fideiussoria)

1. Le opere di cui alla presente legge non possono essere realizzate se non previa stipula da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria a favore del soggetto appaltante, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri derivanti all'amministrazione per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento. L'importo della garanzia varia tra il 20 per cento e l'importo totale dell'opera. Gli effetti della garanzia cessano decorso un periodo di tempo non

superiore a sei mesi dalla ultimazione dei lavori, salvo che non intervenga nel frattempo una motivata contestazione scritta all'appaltatore circa la non conformità dell'opera al contratto di appalto.

2. Il capitolato speciale di appalto prevede penali commisurate ai maggiori oneri derivanti dalla mancata o ritardata disponibilità dell'opera oltre i termini stabiliti nel contratto di appalto per cause imputabili all'appaltatore. La penale è di importo comunque non superiore al 10 per cento dell'importo dell'opera. La corresponsione della penale da parte dell'appaltatore è irrinunciabile da parte del soggetto appaltante.

3. La prestazione della garanzia di cui al comma 1 esclude la prestazione di cauzioni.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso, qualora l'offerta aggiudicataria presenti una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, l'aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una garanzia di importo superiore rispetto a quello indicato nel bando di gara».

8.1

IL RELATORE

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

(Copertura assicurativa)

1. Chi esegue le opere di cui alla presente legge è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il titolare dell'opera da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione, attestata dal direttore dei lavori. A partire da tale data, per opere il cui valore superi il minimo stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, chi esegue è altresì obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale, nonchè una polizza di responsabilità civile verso terzi della stessa durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi. Qualora l'accadimento degli eventi coperti dalle polizze sia determinato da errori o insufficienza del progetto esecutivo, chi esegue l'opera o l'assicuratore che ha pagato l'indennità si rivalgono sul responsabile del progetto esecutivo.

2. Il progettista e il direttore dei lavori devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi, nonchè per i dieci anni successivi. La polizza deve coprire i costi di riprogettazione dell'opera di cui al comma 2 dell'articolo 11. Qualora il progettista o il direttore dei lavori siano dipendenti dell'amministrazione o ente titolare delle opere, la polizza è stipulata dalla medesima amministrazione o ente.

3. L'obbligo di stipulazione delle polizze di cui ai commi 1 e 2 inizia a decorrere sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-*bis*».

9.1

IL RELATORE

Art. 10.*Sopprimere l'articolo.*

10.1

IL RELATORE

*L'articolo 11 è sostituito dal seguente:***«Art. 11.***(Varianti)*

1. Le proposte di variante che comportano modificazioni del progetto esecutivo delle opere, formulate dall'appaltatore, sono esaminate dai competenti organi amministrativi e tecnici del soggetto appaltante in contraddittorio con i soggetti responsabili del progetto esecutivo e quindi approvate, con provvedimenti motivati, dagli organi dello stesso soggetto appaltante. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto del valore dell'opera, il titolare dell'opera può procedere ad una nuova aggiudicazione salvo che dette varianti siano determinate da scelte degli organi competenti dello stesso titolare ovvero da fatti imprevisi o imprevedibili, attestati come tali dal direttore dei lavori.

2. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di un'insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista responsabile risponde personalmente nei confronti del titolare dell'opera per un importo pari ai costi di riprogettazione, ferma restando l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. Nel caso di progetto redatto da proprio dipendente, il titolare dell'opera può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, il diritto all'attribuzione dei compensi specificamente riconosciuti per l'attività di progettazione e degli incentivi comunque connessi alla stessa attività».

11.1

IL RELATORE

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

(Riserve)

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità dei lavori di realizzazione dell'opera devono riguardare oggetti specifici, per i quali sono indicati il compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni che lo determinano.

2. Di regola, la deliberazione sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opera.

3. Qualora l'importo delle riserve iscritte dall'appaltatore e non accolte in una o più deliberazioni ai sensi del comma 2 ecceda complessivamente il quinto dell'importo contrattuale, il soggetto appaltante può recedere dal contratto a meno che le riserve esterne siano determinate da scelte degli organi competenti del soggetto appaltante».

12.1

IL RELATORE

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

(Anticipazione e revisione dei prezzi)

1. Il soggetto appaltante concede di regola all'appaltatore, entro sei mesi dall'aggiudicazione, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore che può variare da un minimo del 10 ad un massimo del 25 per cento dell'importo totale. L'anticipazione, qualora erogata entro il predetto termine, è irrinunciabile da parte dell'appaltatore.

2. Per quanto concerne la revisione dei prezzi restano ferme le norme di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 33 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986. Per i lavori di realizzazione di opere aventi durata superiore all'anno la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione, quando si verifica un incremento superiore al 5 per cento nell'indice dei costi di costruzione determinato dal regolamento di cui all'articolo 1-bis. In tal caso l'importo dell'appalto è incrementato di una percentuale che è pari al 90 per cento della variazione del citato indice.

3. La norma di cui al comma 2 si applica a tutti i contratti di appalto stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-bis».

13.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Cessione dei crediti)

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto, da concessioni di costruzione e gestione e di servizi nell'ambito della realizzazione delle opere di cui alla presente legge».

13.0.1

IL RELATORE

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

*(Aggiudicazione degli appalti
di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa)*

1. Agli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di recepimento della direttiva n. 440/89 per quanto concerne le procedure e i criteri di aggiudicazione, la scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto, le comunicazioni e il verbale di gara, prevedendo modalità semplificate per quanto concerne le forme di pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione.

2. Per quanto concerne la scelta dei soggetti da invitare nell'ambito della licitazione privata, il soggetto appaltante sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti soggettivi, di iscrizione all'albo dei costruttori se cittadini italiani, di capacità tecnica ovvero economico-finanziaria, le imprese da invitare, in un numero comunque non inferiore a 5, adottando discrezionalmente uno dei seguenti criteri:

a) a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di motivazione delle esclusioni;

b) utilizzando il criterio della rotazione adottato dalla normativa di recepimento della direttiva n. 440/89 e dalle relative norme regolamentari di attuazione;

c) escludendo automaticamente i candidati i quali, con riferimento ad uno specifico stato di avanzamento determinato dal regolamento di cui all'articolo 1-bis, hanno in esecuzione, in contemporanea alla licitazione privata di cui al presente comma, lavori di importo superiore ad un limite anch'esso fissato nel regolamento di cui all'articolo 1-bis, tenendo conto dell'importo di iscrizione all'Albo dei costruttori.

3. Per gli appalti di cui al comma 1 il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere applicato adottando anche solo due elementi in base ai quali effettuare la selezione delle imprese, specificandone l'ordine di importanza ed

eventualmente formulandoli in termini di coefficienti numerici. Uno dei due elementi da prendere in considerazione è comunque rappresentato dal prezzo.

4. Oltre al prezzo più basso e all'offerta economicamente più vantaggiosa è ammesso, per gli appalti di cui al comma 1, il ricorso al seguente ulteriore criterio di aggiudicazione: offerte segrete da confrontarsi con una media determinata tra le offerte presentate, a seguito dell'esclusione di un 25 per cento di esse, da individuare in quelle recanti nell'ordine i maggiori ribassi e di un altro 25 per cento di esse, da individuare in quelle recanti i minori ribassi; il computo del 25 per cento delle esclusioni si effettua per arrotondamenti in eccesso oltre lo 0,50 e per difetto fino allo 0,50. L'appalto è aggiudicato all'offerta eguale o immediatamente inferiore alla media così determinata.

5. Per gli appalti di qualsiasi importo di sola esecuzione, qualora il soggetto appaltante abbia prescelto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, è obbligatorio ricorrere alle offerte di prezzi unitari.

6. I titolari delle opere possono affidare a trattativa privata opere di importo fino a 500 milioni di lire.

7. I titolari delle opere sono tenuti a inviare all'osservatorio di cui all'articolo 19 i verbali di gara e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori».

14.1

IL RELATORE

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

(Dichiarazione giurata)

1. Negli appalti di opere pubbliche di cui alla presente legge i concorrenti devono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che sono stati visitati i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori ed è stata presa visione dello studio di impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale, ove prescritti dalla legislazione vigente».

15.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Collaudi)

1. Per il collaudo dell'opera il titolare della stessa nomina da 1 a 3 esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di opera, alla sua complessità e all'importo della stessa.

2. I componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di progettazione e di esecuzione dell'opera sottoposta al collaudo».

15.0.1

IL RELATORE

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

(Subappalto e riunioni di imprese)

1. Le disposizioni di recepimento della direttiva CEE n. 440/89 concernenti il subappalto e le riunioni di imprese si applicano agli appalti di opere pubbliche di qualsiasi importo».

16.1

IL RELATORE

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

(Iscrizione dei consorzi all'Albo dei costruttori)

1. Possono essere iscritti all'albo nazionale dei costruttori i consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del medesimo codice. Nella determinazione della categoria di iscrizione si tiene conto non solo della sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna impresa appartenente al consorzio ma anche di un apprezzamento sintetico e globale delle capacità del consorzio nel suo complesso. Non possono essere iscritti all'albo consorzi nei quali vi sono imprese che fanno parte di altro consorzio che ha già ottenuto l'iscrizione. Le norme applicative riguardanti i requisiti e le modalità di iscrizione, nonché la valutazione dei lavori del consorzio e delle imprese componenti ai fini della partecipazione agli appalti, sono determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

2. Non è consentita la contemporanea partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici dei consorzi e delle imprese in esso consorziate.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche ai consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti ed a quelli costituiti tra imprese artigiane».

17.1

IL RELATORE

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1**IL RELATORE**

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

(Osservatorio)

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un osservatorio permanente con i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l'affidamento e l'aggiudicazione di opere pubbliche, con particolare riguardo alla tipologia delle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica, all'impiego della manodopera, all'analisi dei costi ed agli scostamenti rispetto a quelli preventivati, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi e alle disfunzioni riscontrate ed alle relative cause;

b) definizione di costi standardizzati per tipo di opera, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblicazione semestrale contenente l'elenco delle opere programmate ai sensi dell'articolo 2;

d) formulazione di proposte al Ministro dei lavori pubblici in ordine alla clausole inserite o da inserire nei bandi di gara, nei contratti e nei decreti di approvazione.

2. L'osservatorio è gestito tramite sistema informativo realizzato in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato, i Ministeri interessati, l'Istat, le reti informative delle Camere di Commercio e ove realizzate delle regioni e degli altri enti territoriali.

3. All'osservatorio è preposto un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore».

19.1**IL RELATORE****Art. 20.**

Sopprimere l'articolo.

20.1**IL RELATORE**

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.

(Incentivi per la progettazione)

1. Sui progetti esecutivi delle opere redatti direttamente dagli uffici tecnici delle amministrazioni ed enti titolari delle opere è computata, al momento dell'approvazione, una quota in misura non superiore allo 0,50 per cento del costo preventivato, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile con altri compensi o indennità aventi finalità di incentivazione della produttività.

4. Le somme occorrenti sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione interessata o ad apposita voce di bilancio dell'ente».

21.1

IL RELATORE

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1

IL RELATORE

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 31 LUGLIO 1991

323^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

Cutrerà ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (2834)

(Esame e rinvio. Abbinamento con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 292 e 406)

Ha inizio l'esame del disegno di legge n. 2834.

Il relatore CUMINETTI si sofferma sulla generale questione dei rapporti tra sviluppo delle attività produttive e tutela ambientale. L'indubbia difficoltà incontrata dalle imprese industriali nell'adattarsi a una reale comprensione strategica dei temi ambientali sembra gradualmente in via di superamento: tuttavia l'individuazione delle cosiddette compatibilità ambientali richiede uno sforzo di riflessione e analisi che non si limiti a superficiali declamazioni. Occorre, pertanto, introdurre un metodo di utilizzazione delle attività industriali per risolvere i problemi ambientali, soprattutto prevenendo gli eventi dannosi. Con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, che attua la direttiva CEE 82/501, l'ordinamento aveva fornito una prima, concreta risposta alle esigenze dianzi richiamate. Sussistono, peraltro, alcune perplessità interpretative e si impone il recepimento di nuove normative comunitarie in materia. In ogni caso il sistema normativo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 non sembra meritare l'esperata, radicale riprovazione del quale è fatto oggetto: gli innegabili limiti applicativi sono infatti risolvibili con opportune modifiche alla normativa vigente, che conferiscano snellezza ai procedimenti amministrativi e chiariscano le rispettive competenze delle amministrazioni centrali, periferiche e locali. Con il disegno di

legge in esame si propone pertanto di semplificare il sistema delle autorizzazioni e dei controlli; procedere alla revisione dei limiti quantitativi vigenti, in conformità alla direttiva 88/610; assicurare la massima informazione ai lavoratori e alle popolazioni e ridefinire le competenze regionali in materia, con la previsione di un potere sostitutivo in capo, rispettivamente, al Ministro dell'ambiente e al Ministro competente, nei confronti delle autorità amministrative inadempienti. Il relatore, infine, esprime l'auspicio che il disegno di legge sia esaminato con molta attenzione considerata la complessità della materia.

Si procede alla discussione generale.

Il senatore ALIVERTI sottolinea la rilevanza degli aspetti tecnici connessi all'adozione della normativa proposta. Occorre infatti porre rimedio a talune incongruenze delle disposizioni vigenti, specie in ordine alle competenze amministrative, senza con ciò attribuire alla esclusiva responsabilità regionale l'esito deludente del decreto del Presidente della Repubblica n. 175. La soluzione istituzionale più coerente sarebbe, invero, quella della costituzione di un apposito ente per i grandi rischi industriali e produttivi: tuttavia, la stessa ridefinizione dei compiti dell'ENEA consente di identificare un soggetto istituzionale con le necessarie competenze scientifiche e tecniche. Le prospettate modifiche normative appaiono, peraltro, parziali e limitate. Rileva infine l'opportunità di costituire un comitato ristretto per esaminare in modo approfondito i molteplici aspetti tecnici connessi al provvedimento.

Il senatore GIANOTTI sottolinea l'esigenza di approfondire il tema dei controlli e dei relativi procedimenti amministrativi; conviene inoltre sulla opportunità di proseguire l'esame in sede ristretta.

A tale ultima considerazione si associa anche il senatore FIOCCHI.

Il presidente FRANZA propone che l'esame del disegno di legge in titolo, per connessione di materia, prosegua congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 292 e 406, la cui trattazione era stata sospesa nella seduta del 28 gennaio 1988. Conviene la Commissione la quale, successivamente decide di costituire un comitato ristretto per il quale il presidente FRANZA invita i Gruppi a designare i rispettivi rappresentanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Fiera di Verona

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame)

Il presidente FRANZA riferisce sulla proposta di nomina in titolo, sottolineando la particolare qualificazione del candidato per la

riconferma nella carica. Egli osserva, comunque, che il caso di specie pone una questione di principio, da risolvere in via generale, circa l'opportunità di detenere, contestualmente, cariche elettive a livello locale e incarichi amministrativi presso enti che operano nello stesso ambito territoriale: sarebbe opportuno, al riguardo, procedere alla definizione di una normativa organica in materia di incompatibilità, secondo la proposta, avanzata da autorevoli parlamentari di diversa estrazione, che è stata già approvata dal Senato e attende da lungo tempo di essere esaminata dalla competente commissione della Camera dei deputati.

Si apre il dibattito.

Il senatore GIANOTTI, nell'associarsi alle valutazioni formulate dal Presidente, rileva la inopportunità della conferma proposta e preannuncia, pertanto, l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore ALIVERTI motiva il consenso del Gruppo democratico cristiano alla proposta di nomina del ragioniere Ceni.

Viene quindi posto in votazione - a scrutinio segreto - lo schema di parere, formulato dal relatore, favorevole alla proposta di nomina in titolo, nei termini emersi dal dibattito.

Partecipano alla votazione i senatori Aliverti, Cardinale, Citaristi, Crocetta, Cuminetti, Fontana Elio, Fiocchi, Foschi, Franza, Gianotti, Manzini (in sostituzione del senatore Fontana Walter), Mezzapesa (in sostituzione del senatore Amabile), Ricevuto (in sostituzione del senatore Zanella) e Vettori.

Lo schema di parere viene approvato con 11 voti favorevoli, un voto contrario, un astenuto e una scheda bianca.

La seduta termina alle ore 10.

324^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Muratore nonché il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803-bis), in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il presidente FRANZA avverte che sono stati espressi i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultate. Dà poi conto, in particolare, delle osservazioni formulate dalle Commissioni bilancio e ambiente.

Il senatore GIANOTTI, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in titolo, che rilancia l'ENEA e attribuisce ad esso un nuovo ruolo nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente;

considerata l'importanza del fattore umano per tale rilancio,

preso atto che:

le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL per il comparto della ricerca hanno firmato il 18 marzo 1991 il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale ENEA, scaduto da circa tre anni;

a tutt'oggi i Ministri competenti non hanno approvato il contratto, generando un forte disagio tra i lavoratori;

occorre superare una situazione di malcontento tra i lavoratori,

impegna il Governo:

a operare per la tempestiva definizione del contratto di lavoro del personale ENEA».

(0/1176-1521-1705-1803-bis-B/1/10) GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, CIBANI, MONTINARO

Il senatore BOATO obietta che le indicazioni formulate nell'ordine del giorno sono estranee alla materia trattata nel disegno di legge in discussione.

Il sottosegretario FORNASARI accoglie, a nome del Governo, il predetto ordine del giorno.

Si passa all'esame dell'articolato, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento. Il senatore BOATO, ritirato l'emendamento 2.3, dà conto degli altri emendamenti all'articolo 2 (2.1, 2.2, 2.4 e 2.5).

Il relatore ALIVERTI rammenta che da più parti, nel corso della discussione generale, è stata prospettata l'esigenza, da lui condivisa, di

procedere alla definitiva approvazione del disegno di legge: essa, infatti, consentirebbe di avviare a soluzione l'attuale, grave crisi dell'ENEA. Al di là del merito delle singole proposte, pertanto, preannuncia la propria contrarietà a ciascuna di esse.

Del pari contrario è l'avviso del sottosegretario FORNASARI.

Il senatore BOATO, in una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.1, osserva che l'esigenza richiamata dal relatore, pur condivisibile, non dovrebbe indurre all'approvazione di un testo la cui formulazione, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, appare del tutto insoddisfacente. Tali modifiche, inoltre, sono state indotte in qualche caso da pressioni, esercitate da parte dell'ente interessato, e ciò dovrebbe far riflettere sulla reale autonomia del Parlamento.

La Commissione, quindi, respinge gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5, posti separatamente in votazione. L'articolo 2, pertanto, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore BOATO, è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 3. Il senatore BOATO ritira l'emendamento 3.1 e la Commissione, successivamente, approva l'articolo senza modifiche.

Quanto all'articolo 4, il senatore BOATO dà ragione degli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 nonché il sub-emendamento 4.3.1, soffermandosi sulle proposte di modifica delle disposizioni concernenti il consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia.

Il relatore ALIVERTI ribadisce la propria contrarietà a tali emendamenti.

Si associa il sottosegretario FORNASARI.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2, nonché il sub-emendamento 4.3.1, posti separatamente in votazione, sono quindi respinti dalla Commissione.

Il senatore GIANOTTI motiva il proprio contrario avviso all'emendamento 4.3.

Il senatore BOATO, in una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 4.3, rileva la contraddittorietà tra i pronunciamenti di voto dei senatori del Gruppo comunista-PDS, nonché dello stesso relatore, e le posizioni da questi sostenute nella discussione generale.

Gli emendamenti da 4.3 a 4.10, posti separatamente ai voti, sono poi respinti dalla Commissione.

Il senatore BOATO preannuncia la propria astensione sull'articolo 4.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 4 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 5. Il senatore BOATO illustra gli emendamenti 5.2 e 5.1.

Il relatore ALIVERTI, quindi, illustra l'emendamento 5.3, concernente il sistema di finanziamento dell'ENEA.

Su invito del senatore GIANOTTI, al quale si associa il sottosegretario FORNASARI, il relatore ritira il predetto emendamento e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente,

premesso che con delibera adottata in data 26 luglio 1990 il CIPE ha approvato il piano quinquennale 1990-1994 dell'ENEA;

premesso che il fabbisogno finanziario dell'ENEA per lo stesso periodo è indicato in 5.400 miliardi, di cui non meno di 775 miliardi sono assicurati da entrate e sopravvenienze attive al di fuori del contributo statale;

preso atto che la legge finanziaria 1991 dispone, per il triennio 1991-1993, uno stanziamento complessivo di 1.500 miliardi e che il disegno di legge in discussione prevede un programma di durata triennale;

considerato che l'ENEA nel 1982 aveva 3.972 dipendenti e che alla fine dello scorso anno, contrariamente a tutti gli indirizzi generali di contenimento della finanza pubblica, i dipendenti assommavano a 5.093 unità,

impegna il Governo:

a disporre affinché il piano quinquennale 1990-1994 sia riformulato, per il periodo 1992-1994, distintamente per i settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente, nonché per le spese dirette ad attività progettuali e per le altre spese;

a vigilare affinché l'ente predisponga e attui un piano di riassetto del personale che preveda la progressiva riduzione degli organici, anche attraverso il prepensionamento o il trasferimento ad altri enti, in considerazione del fatto che circa 1.040 unità si collocano nella fascia di età tra i 54 e i 65 anni e che, essendo state assunte per svolgere attività di ricerca in campo nucleare, non sono adattabili ai nuovi compiti dell'ENEA;

a disporre affinché venga preclusa qualsiasi possibilità che l'ENEA assuma personale in relazione agli specifici contratti di programma e ad altri programmi di ricerca o a convenzioni con soggetti privati;

a nominare, nel più breve tempo possibile, i componenti il consiglio di amministrazione e il comitato tecnico scientifico al fine di adeguare la ordinaria gestione dell'ente al rispetto dei principi sottesi alla riforma».

(0/1176-1521-1705-1803-bis-B/2/10)

ALIVERTI

Il presidente FRANZA, quindi, avverte che la seduta deve concludersi per il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI**Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803/bis-B)****Art. 2.**

All'articolo 2, comma 1, alla lettera d) le parole da: «dai Ministri» a «Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite da: «dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'ambiente.».

2.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 1 alla lettera e) le parole da: «fissa le prescrizioni» fino a: «radiazioni ionizzanti» sono sostituite con: «fissa i parametri, adottati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente ed esercita i controlli per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti».

2.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 1, lettera h) dopo le parole: «istruttorie tecniche» aggiungere le parole: «e controlli».

2.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «delle tecnologie» aggiungere le parole: «nei settori».

2.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 2, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «la medesima procedura viene seguita per eventuali accordi con altri Ministeri».

2.5 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Art. 3.

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «La DISP è sottoposta alla vigilanza del Ministro della protezione civile, sentito il Ministro della sanità».

3.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 4.

Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso.

4.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)».

4.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Nel consorzio dovrà essere assicurato all'ENEA un ruolo di preminenza rispetto agli altri enti consorziati. L'ENEA conferirà, comunque, al consorzio non meno di cinquecento unità di personale e dovrà provvedere:

a) alla definizione delle potenzialità e modalità attuative per l'introduzione in tutto il territorio nazionale delle principali tecnologie relative all'uso razionale dell'energia ed alle fonti rinnovabili;

b) alla costituzione di uffici regionali in appoggio ai processi di programmazione ed agli impegni realizzativi delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10;

c) alla costituzione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e l'informazione in relazione alle iniziative programmate e al livello di attuazione delle stesse, nonché sui relativi energetici ed ambientali, sulla disponibilità tecnologica e sull'esperienza attuativa a livello internazionale».

4.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fabbisogno di personale del consorzio di cui al presente articolo si provvede mediante distacco di personale dell'Enea e degli altri enti consorziati. Il trattamento economico del predetto personale rimane a carico degli enti di appartenenza».

4.3.1 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nell'ambito delle finalità delle leggi nn. 9 e 10 del 9 gennaio 1991 per il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento all'articolo 5 della legge 10/91 (Piani regionali)».

4.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 5, dopo le parole: «apposita unità,» aggiungere le seguenti: «costituita da personale conferito dall'ENEA in non meno di trecento unità e posto alle sue dirette dipendenze funzionali», e sopprimere dopo: «Bolzano»: «, costituita da personale già nell'organico dell'ENEA».

4.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole da: «Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del consorzio costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci dell'ENEA».

4.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«I compiti dell'Enea, definiti dalle leggi 9 e 10 del 9 gennaio 1991, in quanto rientrano tra le funzioni e le attività di cui al comma 4, vengono dall'Enea demandati al Consorzio».

4.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «d'intesa con l'Enel» con le seguenti: «sentito l'Enel».

4.8 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «di uso razionale dell'energia e di impiego» con le seguenti: «e di promozione dell'uso razionale dell'energia e dell'impiego».

4.9 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 5, sostituire le parole da: «si avvale» alla fine del primo periodo con le seguenti: «si dota di proprie strutture tecniche, articolate in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere le parole: «alle attività della suddetta unità e».

4.10 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Art. 5.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Agli oneri relativi all'attività dell'ENEA si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Lo stanziamento predetto, per la parte relativa al finanziamento degli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è iscritto in apposito capitolo degli stati di previsione dei Ministeri competenti».

5.1 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I compiti dell'Enea, definiti dalle leggi 9 e 10 del 9 gennaio 1991, in quanto rientrano tra le funzioni e le attività di cui al comma 4, vengono dall'Enea demandati al consorzio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

5.2 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il contributo dello Stato per l'attività dell'ENEA, relativamente all'esercizio 1991, è assegnato nella misura di lire 500 miliardi, dei quali lire 35 miliardi destinati alle spese dirette della DISP. A decorrere dal 1992 agli oneri relativi alle spese di gestione e di funzionamento

dell'ENEA, si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Il piano quinquennale 1990-1994, approvato con la delibera del CIPE del 26 luglio 1990 dovrà essere riformulato per il periodo 1992-1994, distintamente per i settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente e per le spese dirette per attività progettuali e spese indirette».

5.3

ALIVERTI

Art. 9.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dieci membri con particolari competenze tecniche e scientifiche ed esperienze internazionali, di cui cinque designati rispettivamente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro dell'ambiente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dalle associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349».

9.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 14.

All'articolo 14, inserire il seguente comma 5:

«Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Enea è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di amministrazione del medesimo ente».

14.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero delle aree urbane, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'ambiente, conclude, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, un accordo di programma con l'ENEA, della durata decennale, al fine di realizzare uno o più progetti dimostrativi su alcune grandi città e su grandi reti di trasporto interurbano, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica specifica e il coefficiente di utilizzo dei mezzi di trasporto, la riduzione delle emissioni inquinanti, con particolare riferimento all'utilizzazione di mezzi di trasporto elettrici.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al comma precedente, valutato in lire 10 miliardi per il 1991, 20 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994-2000, si provvede:

a) per il 1991 mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al cap. 7733 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1991-93;

b) per il 1992 e 1993 e per la somma di 10 miliardi per ciascun anno, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al cap. 7733 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1991-93 e per i rimanenti 10 miliardi per ciascun anno mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-93, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico";

c) per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-93, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico".

23.0.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 24.

L'articolo 24 è stralciato.

24.1

ALIVERTI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 31 LUGLIO 1991

178ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

Sartori ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723)
(Discussione e approvazione)

Il presidente GIUGNI fa presente che, a seguito della richiesta della Commissione, il disegno di legge in titolo è stato trasferito dalla sede referente alla sede deliberante e propone pertanto di dare per acquisiti in sede deliberante i lavori finora svolti in sede referente. La Commissione concorda.

Non essendovi iscritti a parlare, il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli articoli e degli emendamenti presentati al disegno di legge.

Prima di passare alla fase delle votazioni, il senatore ANTONIAZZI chiede al relatore se sia a conoscenza delle quote relative agli assegni di accompagnamento degli invalidi civili, dei ciechi civili e degli invalidi e ciechi di guerra.

Il relatore, senatore TANI, fornisce i dati relativi alle indennità di accompagnamento spettanti alle diverse categorie.

Il senatore VECCHI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

La Commissione Lavoro del Senato,
impegna il Governo:

a) ad operare affinché nella prossima legge finanziaria sia assicurata la copertura finanziaria per l'estensione delle norme in corso

di approvazione (in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili e ai pluriminorati) anche agli invalidi civili assoluti gravissimi;

b) ad attivarsi perchè sia modificata la norma prevista dall'articolo 3 della legge n. 407 del 1990 che stabilisce l'incompatibilità tra le pensioni di invalidità dell'INPS e quelle di invalidità civile.

0/2723/1/11

VECCHI, ANTONIAZZI, SARTORI, FLORINO,
PERRICONE, TANI, CHESSA, CHIESURA, DIO-
NISI, EMO CAPODILISTA, TOTH, IANNONE,
DI STEFANO

L'oratore sottolinea che per affermare un criterio più generale di giustizia sociale si rende necessaria una equiparazione dei benefici concessi alle diverse categorie di invalidi.

Il sottosegretario BISSI dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il relatore TANI illustra quindi l'emendamento 1.1, volto a recepire alcune indicazioni della 5^o Commissione. Previo parere favorevole del Governo, l'emendamento 1.1 risulta approvato al pari dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

Il relatore TANI illustra quindi l'emendamento 2.1 che riceve l'avviso favorevole del Governo e risulta approvato, così come viene accolto l'articolo 2 nel testo emendato.

Il relatore TANI illustra infine l'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3 e volto a recepire integralmente le condizioni di copertura finanziaria alle quali la 5^a Commissione ha subordinato il suo parere favorevole sull'intero disegno di legge.

Dopo che il sottosegretario BISSI ha espresso l'avviso favorevole del Governo, la Commissione approva la nuova formulazione dell'articolo 3.

Il Presidente avverte quindi che si passerà alla votazione finale del disegno di legge.

Il senatore FLORINO, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole della sua parte politica nei confronti di un provvedimento che rappresenta un atto di giustizia sociale.

Il senatore ANTONIAZZI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista - P.D.S., in quanto il provvedimento rappresenta uno degli obiettivi da perseguire nell'opera di parificazione del trattamento delle diverse categorie di invalidi civili. Sottolinea tuttavia la propria amarezza e le proprie perplessità su un modo di legiferare che risponde solo parzialmente alle necessità di tutti i cittadini che avrebbero diritto ad un'assistenza migliore in quanto invalidi civili, di servizio e del lavoro. Per questi cittadini, infatti, il problema rimane aperto e, anzi, si

aggiungono disparità di trattamento. Dopo aver dato conto dei benefici spettanti alle differenti categorie di invalidi, sottolinea la necessità di provvedere attraverso un progetto organico ad un'equa ripartizione delle risorse disponibili nei confronti di tutti gli invalidi al fine di evitare inopportune discriminazioni.

Il senatore DI STEFANO annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana, sottolineando che il provvedimento rappresenta soltanto il primo passo per rispondere concretamente ai bisogni posti da tutte le categorie di invalidi.

Il senatore DIONISI, annunciando il voto favorevole della sua parte politica, sottolinea che il provvedimento rappresenta un atto di giustizia nei confronti della categoria destinataria del provvedimento. Esprime tuttavia il proprio rammarico per l'esclusione di altre categorie di invalidi civili dai benefici contenuti nel progetto di legge in discussione e rileva come la logica che guida le azioni dello Stato sia piuttosto quella di natura economica che non quella di venire incontro ai bisogni dei cittadini. Sottolinea infine che su questo terreno si gioca la qualità della democrazia di un Paese e che, per poter annoverare l'Italia fra i paesi più avanzati da un punto di vista sociale, occorrerà coerentemente approvare nella prossima legislatura un provvedimento organico per rispondere alle esigenze di tutte le categorie di invalidi.

Il presidente GIUGNI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista.

Posto ai voti, il provvedimento nel suo complesso risulta quindi approvato nel testo modificato.

IN SEDE REFERENTE

Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)

Antoniazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)

Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)

Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)

Cariglia ed altri: Dereghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720)

Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio (1841)

Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)

Angeloni ed altri: Dereghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080)
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore, senatore ROSATI, sottolinea la necessità di sollecitare con forza la redazione della relazione tecnica del Governo sui provvedimenti in titolo, osservando peraltro che il Servizio del Bilancio del Senato ha già da tempo operato con precisione e solerzia, producendo osservazioni tecniche di rilevante valore.

Il presidente GIUGNI, facendo propria la sollecitazione del relatore, ricorda che sono stati presentati numerosi emendamenti e propone una nuova riunione del Comitato ristretto al fine di valutare la situazione creatasi, anche in relazione alle conseguenze dell'approvazione del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. La Commissione concorda.

Il sottosegretario BISSI si scusa per il ritardo del Governo, nella redazione della relazione tecnica, dovuto anche alla necessità di studiare il coordinamento fra il testo uscito dal Comitato ristretto della Commissione e la normativa sul mercato del lavoro recentemente entrata in vigore. Assicura comunque che il Governo sarà senz'altro in grado di operare fattivamente al momento della ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive.

Il Presidente prende atto delle assicurazioni del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI**Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento
ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723)****Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «1° gennaio 1991» con le altre: «1° marzo 1991»

1.1

TANI

Art. 2.

Al comma 1 dopo le parole: «modificazioni ed integrazioni,» inserire le seguenti: «con decorrenza dal 1° marzo 1991»

2.1

TANI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991, lire 69.000 milioni per il 1992 e lire 69.000 milioni per il 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, lire 25.000 milioni per il 1992 e lire 15.000 milioni per il 1993 l'accantonamento «Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili»;

b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, lire 44.000 milioni per il 1992 e lire 54.000 milioni per il 1993, l'accantonamento «Riforma della dirigenza».

3.1

TANI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 31 LUGLIO 1991

183^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MELOTTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Bubbico.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Azzaretti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2889)

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PERINA. Egli ritiene che la legge n. 50 del 1991 abbia bisogno di un chiarimento laddove si fa riferimento al servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione in relazione alla possibilità di essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità. Il disegno di legge n. 2889 chiarisce appunto che nel servizio effettivo non sono compresi i periodi di servizio riscattati o riscattabili. Tuttavia, ad avviso del relatore, il disegno di legge ha bisogno di due ulteriori precisazioni e pertanto presenta due emendamenti volti a tal fine.

Si apre il dibattito.

Il senatore MERIGGI chiede quale sia la normativa a riguardo per i professori universitari.

Il presidente MELOTTO fornisce chiarimenti in proposito sottolineando altresì come il disegno di legge n. 2889 si renda necessario dal momento che qualche tribunale amministrativo

regionale ha interpretato la norma dell'articolo 1 della legge n. 50 del 1991 nel senso che nel servizio effettivo debbano essere compresi anche gli anni riscattabili.

Il senatore ALBERTI esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo unico del disegno di legge in questione in quanto c'è il rischio che gli aventi diritto siano esclusi dal beneficio del riscatto.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI esclude tale rischio facendo presente che l'interpretazione della legge n. 50 da parte di qualche tribunale amministrativo regionale aveva avuto di fatto l'effetto di restringere la possibilità di essere trattenuti in servizio.

Il senatore AZZARETTI ricorda che le diverse interpretazioni di tribunali amministrativi regionali e di USL hanno prodotto una situazione di confusione; pertanto si rende necessaria l'approvazione del disegno di legge in titolo. Ricorda che la legge n. 50 del 1991 è stata approvata successivamente al provvedimento sulla collocazione a riposo dei professori universitari con la conseguenza che si poneva l'esigenza di una equiparazione tra questi ed i primari ospedalieri.

Il senatore CONDORELLI chiede i motivi per i quali i medici primari operanti in strutture convenzionate siano esclusi dalla normativa sul pensionamento a settanta anni.

La senatrice FERRAGUTI fa presente, a titolo personale, che sarebbe stato preferibile rinviare l'esame del disegno di legge. Rileva poi che occorre far applicare la nuova normativa con un termine certo, altrimenti si aprirà un contenzioso enorme, rischiandosi di coinvolgere anche coloro i quali siano già stati collocati a riposo.

La senatrice ONGARO BASAGLIA chiede ulteriori chiarimenti in ordine all'esito dei riscatti già effettuati.

Il presidente MELOTTO ribadisce che il disegno di legge è scaturito solo dall'interpretazione data da alcune USL, della legge n. 50; esse hanno rifiutato di trattenere in servizio alcuni primari che raggiungevano i quaranta anni di servizio con i riscatti, non tenendo conto del fatto che la legge fa riferimento al servizio effettivamente prestato e così vanificando il contenuto della legge. Rileva poi che le strutture obbligatoriamente convenzionate dovrebbero uniformarsi anche sotto questo aspetto alla normativa riguardante il personale del Servizio sanitario nazionale. Fa quindi presente che, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, non si può procedere oltre nella discussione del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato.

Azzaretti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2878)

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore PERUGINI. Rileva che ormai nell'opinione pubblica si è diffusa la convinzione che la legge n. 295 del 1990 non consenta in realtà alcuna speditezza nel procedimento di accertamento della invalidità. Ciò deriva dalla situazione caotica determinatosi in periferia, a causa dell'interpretazione data dal Ministero del Tesoro alla predetta legge n. 295; la direzione generale delle pensioni di guerra ha infatti prescritto con una circolare l'invio di tutto il materiale alle Commissioni periferiche, in contrasto con la legge che prevede solo l'invio dei verbali di visita, così provocando enormi lungaggini. Si è quindi resa necessaria una legge di interpretazione autentica.

Il senatore MERIGGI ritiene urgente l'approvazione del disegno di legge, a causa dell'atteggiamento del Governo che trascura del tutto di considerare la posizione di chi attende da anni il riconoscimento della invalidità.

Il senatore AZZARETTI esprime ferma protesta per l'atteggiamento del Ministero del Tesoro che con una circolare ha tentato di vanificare il disposto di una legge, ostacolando il disbrigo delle pratiche. Preannuncia quindi la presentazione di un disegno di legge che sopprima le commissioni periferiche sulle pensioni di guerra, alla cui presidenza non sempre sono stati preposti medici più qualificati di quelli delle commissioni di primo grado che siedono presso le USL.

La senatrice FERRAGUTI condivide quanto affermato dal senatore Azzaretti. Il Ministro del tesoro non può pensare di risolvere il problema degli invalidi attendendo il decesso dei cittadini in questa condizione. Inoltre, è grave che le strutture burocratiche del Ministero vanifichino il disposto di una legge e causino aumenti di spesa con colossali e inutili trasferimenti di pratiche.

La senatrice ONGARO BASAGLIA condivide le osservazioni della senatrice Ferraguti e preannuncia il voto favorevole della sinistra indipendente sul disegno di legge.

Il sottosegretario BUBBICO condivide quanto affermato dagli intervenuti nel dibattito, e rileva che alla base del problema vi fu il decreto legge n. 173 del 1988, che, trasferendo a strutture statali l'accertamento dell'invalidità, bloccò di fatto le relative procedure. Si arrivò quindi alla legge n. 295 del 1990, che ripristinò la competenza delle USL, ma ci si è scontrati con la burocrazia del Ministero, che, con l'emanazione della circolare del novembre scorso ha determinato di

nuovo una paralisi delle procedure. Le commissioni periferiche devono essere strutture leggere, aventi la funzione di osservatorio e di controllo. In realtà la direzione generale delle pensioni di guerra sta dimostrando di non essere in grado di far fronte alle sue incombenze e di tale situazione egli si ripromette di interessare anche il Ministro del tesoro.

Il presidente MELOTTO fa presente che, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, non si può procedere oltre nella discussione del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente MELOTTO avverte che la Commissione è convocata per domani mattina alle ore 9 in sede deliberante per il seguito della discussione dei disegni di legge n. 2878 e 2889.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2889)

Art. 1.

Dopo la parola: «pensione», inserire le altre: «ai fini del trattenimento in servizio di cui alla citata legge.».

1.1**PERINA, relatore**

Dopo la parola: «prestato», inserire le altre: «in qualità di dipendente.».

1.2**PERINA, relatore**

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

240^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*La seduta inizia alle ore 9,15***IN SEDE REDIGENTE****Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)****Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)****Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)****Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)****Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854)**, testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati**e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge**
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente PAGANI comunica che il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini ha testè fatto conoscere, stante il sopravvenire di improrogabili impegni, la sua impossibilità a partecipare all'odierna seduta, ma ha altresì reso noto la sua disponibilità a che prosegua la discussione generale, fermo restando che è sua intenzione essere presente alla seduta pomeridiana della Commissione già convocata alle ore 15.

La Commissione concorda quindi di proseguire la discussione.

Ha quindi la parola il senatore GIUSTINELLI il quale esprime prioritariamente apprezzamento per l'equilibrio dimostrato dal senatore Bausi nello svolgimento della sua relazione. La normativa sulla caccia infatti - prosegue l'oratore - è al centro di attese e interessi spesso contrastanti tra associazioni ambientaliste e venatorie, e si rende pertanto necessario, pur riconoscendo l'importante lavoro già svolto dall'altro ramo del Parlamento, migliorare in maniera significativa il testo pervenuto, nell'intento tuttavia di completare l'*iter* legislativo entro la scadenza della legislatura. Dopo aver dichiarato di riconoscersi ampiamente nelle osservazioni già espresse dal senatore Tornati nel corso del suo intervento, sottolinea l'inopportunità di ogni tentativo di rinviare a tempi indefiniti la soluzione di questioni oramai largamente mature per essere finalmente risolte. Sgombrato il campo da spinte contraddittorie e ugualmente paralizzanti di stampo estremistico sia di natura ambientalista che venatoria, sottolinea l'opportunità di operare costruttivamente per la formulazione di una legge-quadro che consenta finalmente anche al nostro Paese di porsi su un piede di parità rispetto agli altri *partners* comunitari. Rilevata l'estrema complessità della questione che pone indubbi aspetti di tutela e salvaguardia ambientale, richiama tuttavia l'attenzione delle forze politiche sulla necessità di dare prova di grande senso di responsabilità, abbandonando posizioni estremistiche oramai obsolete. Riconosciuto il ruolo positivo svolto da una parte notevole dei movimenti ambientalisti e delle associazioni venatorie, ribadisce l'opportunità di pervenire al varo di una disciplina organica entro i termini più rapidi possibile, tenendo conto che il rapporto uomo-natura deve essere visto in termini di reciproca compatibilità. In riferimento al testo del disegno di legge n. 2854, già approvato dalla Camera dei deputati, rileva l'opportunità di meglio salvaguardare le competenze in materia degli enti locali, e in particolare delle province, nonché di un'attenta riconsiderazione della ripartizione del territorio nazionale per grandi aree. Anche per quanto concerne il calendario venatorio, la Commissione, tenendo conto di quanto già stabilito dall'altro ramo del Parlamento, dovrà porre particolare attenzione sui tempi di svolgimento, considerando altresì che l'esercizio dell'attività venatoria rischia di comportare oneri eccessivi che non tutte le categorie di cittadini sono in grado di sostenere. Sottolineata infine l'insufficiente indicazione della copertura finanziaria del provvedimento e l'eccessiva onerosità delle sanzioni previste, ribadisce la necessità di un costruttivo sforzo da parte di tutte le forze politiche per un rapido varo della normativa.

Interviene il senatore TRIPODI il quale, dopo avere espresso apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Bausi che ritiene ispirata a grande saggezza ed equilibrio, sottolinea l'opportunità di una necessaria mediazione tra opposte esigenze. Dichiarando quindi di condividere l'opportunità, sottolineata nei vari interventi, di concludere rapidamente l'*iter* dei disegni di legge in titolo, senza apportare eccessivi stravolgimenti del testo pervenuto dalla Camera dei deputati che, peraltro - prosegue l'oratore - dovrà comunque essere migliorato in

taluni aspetti, anche di non secondaria rilevanza. Dopo avere messo in guardia da ogni tentativo di forzature contrarie agli interessi ambientalisti che ignorino le istanze di sensibilizzazione che su questi problemi sono ampiamente diffuse in seno all'opinione pubblica, ribadisce l'opportunità di affermare, quale impegno primario di tutte le forze politiche, l'uso razionale del territorio e la tutela dei suoi equilibri ecologici. Per quanto concerne il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, condivide le osservazioni del precedente oratore circa l'opportunità di meglio salvaguardare le competenze degli enti locali e, in particolare delle province, sancendo altresì il divieto della caccia per uccellazione e riesaminando la disciplina relativa alle specie migratorie. Ritiene quindi che un'altra questione che meriti adeguati approfondimenti sia quella della gestione delle aree protette, onde evitare che esse si risolvano in indebiti privilegi, nonché quella relativa alla proprietà dei fondi. Conclusivamente, sottolinea l'importanza che il Gruppo della Rifondazione Comunista annette al varo di una disciplina organica in materia che intervenga entro la scadenza della legislatura.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

241^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PAGANI

indi del Vice Presidente

BOSCO

La seduta inizia alle ore 15,10.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

IN SEDE REDIGENTE

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serrì ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore GOLFARI, che condivide l'apprezzamento della Commissione per la relazione svolta dal senatore Bausi, volta a porre fine ad una eccessiva dialettica sin qui sviluppatasi tra interessi contrapposti di cacciatori e ambientalisti. Occorre infatti - a suo avviso - superare le esasperazioni polemiche, come quella che nega alla caccia un profondo radicamento nella natura umana e nell'ambiente, sin dai tempi nei quali rappresentava una forma di sostentamento per larghe fasce di popolazione. L'impoverimento della flora e della fauna montana e l'urbanizzazione rappresentano una profonda modifica del costume sociale del Paese, ma ciò non ha sottratto alla caccia la valenza servente nei confronti dell'ambiente naturale ed antropico: va inoltre considerato che nel settore sono occupate molte migliaia di persone, molte altre sono direttamente impegnate nell'attività venatoria e che ragguardevoli risultati sono stati conseguiti dalle rappresentanze nazionali anche nelle occasioni sportive internazionali.

La vicenda referendaria dell'anno scorso ha, anche in ragione del mancato raggiungimento del quorum previsto, incoraggiato le maggiori forze politiche ad affrontare diversamente la questione venatoria, superando l'artificiosa separazione tra caccia e ambiente: in tal senso vanno anche le direttive comunitarie, nonchè a proporre una maggiore ragioni dei cacciatori ed esigenze del mondo rurale. Pertanto, il testo approvato dalla Camera dei deputati registra il consenso di massima del Gruppo democratico-cristiano, fatta salva la necessità di talune proposte emendative su determinati aspetti particolari, ritenuti o pleonastici o scarsamente chiari. Si tratta in primo luogo dell'eccessivo intento programmatico di cui all'art. 10 in merito ai piani faunistici, nonchè della differenziazione tra particolari tecniche di caccia: inoltre, il contenuto dell'art. 14 va semplificato, accentuando la sua applicabilità concreta. Il calendario di caccia di cui all'articolo 18 prescinde poi dalle varietà migratorie delle varie specie ornitologiche, prevedendo termini eccessivamente limitati la cui decorrenza inizia con ritardo; vanno infine eliminate le sanzioni penali, accentuando quelle amministrative, tra le quali dovrebbe trovare attenta considerazione la sospensione della licenza. Alla luce delle modifiche proposte, che saranno recepite in appositi emendamenti, il Gruppo democratico cristiano intende salvaguardare la natura di normativa-quadro del testo in esame, che ha per destinatari le autonomie locali, competenti in materia sulla base dell'art. 117 della Costituzione ed della legge n. 142 del 1990.

Ha la parola quindi il senatore NOCCHI, che ricorda come la vicenda referendaria del 1990 abbia modificato l'orientamento del Gruppo comunista - PDS, rendendolo favorevole all'elaborazione di una nuova legge-quadro sull'attività venatoria: in tal modo potranno essere recepite le direttive comunitarie in materia, nonchè sarà possibile adeguarsi alla cultura ambientalista degli anni '90. Occorre infatti recepire il principio della compatibilità ambientale di tutte le attività umane, superando il criterio meramente quantitativo attualmente esistente in materia di governo del territorio, nonchè la cultura antropocentrica che poneva in primo luogo le esigenze del consumo umano di beni.

Occorre inoltre salvaguardare - prosegue l'oratore - la competenza diretta delle regioni e delle provincie, anche in riferimento alla definizione degli obiettivi del piano faunistico e all'estensione degli ambiti protetti: gli strumenti della ricerca scientifica possono poi qualificare ulteriormente la programmazione regionale, senza condizionarne le scelte politiche. A fronte dell'eccesso di prescrizioni amministrative, va peraltro accentuato il carattere di flessibilità della legge-quadro, instaurando un più stretto legame tra territorio e cacciatore: a tale scopo, andrebbe deferita alle singole regioni la scelta di consentire lo spostamento lungo i confini regionali a scopo venatorio, prevedendo eventualmente determinati contingenti percentuali ed a condizioni di reciprocità; la delega alle regioni ed alle provincie rappresenta anche lo strumento per evitare che gli ambiti sub-provinciali si sovrappongano alle tradizioni locali, nonchè risulta opportuna per collegare il calendario venatorio alle varie tipologie locali di cacciagione. Dopo aver espresso preferenza per il sistema delle sanzioni amministrative, l'oratore conclude preannunciando proposte emendative volte a valorizzare gli aspetti anzidetti, pur nell'intento di garantire una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore DUJANY condivide le osservazioni circa l'esigenza di una maggiore chiarezza del testo approvato dalla Camera dei deputati, tenendo conto della disciplina che gli enti locali hanno già approvato nel decennio trascorso per raggiungere un equilibrato rapporto tra esigenze ambientali ed attività venatoria. Pertanto, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a definire la fauna patrimonio indisponibile della Repubblica, riconoscendo peraltro le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome, anche allo scopo di recepire direttamente le direttive comunitarie in materia di caccia. Il principio del parallelismo tra competenze legislative e amministrative regionali rende poi pleonastico il contenuto dell'articolo 9, così come quello dell'art. 11, comma 4, che si presta ad oscure interpretazioni per quanto riguarda l'apposizione di tabelle esentasse nella zona faunistica delle Alpi. A suo avviso la sanzione principale per un cacciatore dovrebbe essere rappresentata dalla revoca della licenza, per cui preannuncia la presentazione di emendamenti intesi ad attenuare le altre forme sanzionatorie. Il sistema di vigilanza venatorio andrebbe poi indirizzato nel senso dell'autogestione, mentre l'eccessivo dettaglio della legge interferisce pesantemente nell'ambito

già attualmente coperto dalle prescrizioni regolamentari contenute nei calendari venatori: le uniche competenze esclusive dello Stato in materia vertono sulla disciplina delle armi da fuoco e delle sanzioni penali, e solo in tali ambiti è, a suo parere, legittimo che intervengano norme non di indirizzo, ma direttamente operative.

Il senatore INNAMORATO sottolinea prioritariamente la difficoltà di comporre le diverse esigenze che animano il dibattito sulla caccia: non soltanto si contrappongono il principio ambientalistico e quello venatorio, ma anche all'interno di quest'ultimo si sono storicamente alternate valenze diverse. L'*iter* legislativo presso la Camera dei deputati ha condotto alla formulazione del disegno di legge n. 2854, di cui lamenta la scarsa trasparenza e la non agevole lettura, anche a causa degli eccessivi compromessi di cui risente; la diffusione sociale della caccia è anche un retaggio della sua originaria funzione, dalla quale è derivata l'accezione eccessivamente antropocentrica della natura e dei diritti della società nei confronti dell'ambiente circostante.

Solo un sostanziale decentramento di funzioni potrà riconoscere le notevoli diversità esistenti tra le varie realtà locali, semplificando l'attività dello Stato in direzione di un ruolo di mero indirizzo nei confronti delle regioni e delle altre autonomie locali; il Gruppo socialista offrirà il proprio contributo migliorativo del testo in esame, nel solco del tentativo di composizione degli interessi formulato dal relatore e nella consapevolezza che la materia rappresenta un nodo cruciale di verifica del nesso di responsabilità tra ceto dirigente e paese reale.

Il senatore RUBNER, nel dare atto dell'equilibrio con cui il relatore ha inteso superare le dialettiche estremizzate sviluppatesi in materia di caccia, sottolinea che il sistema venatorio italiano registra una scarsità cronica di selvaggina derivante dalla indiscriminata libertà di caccia attualmente esistente. Al contrario, gli Stati mitteleuropei - e la provincia di Bolzano, che a ciò si uniforma - seguono il sistema delle riserve venatorie di diritto che instaurano uno stretto legame tra cacciatore e territorio di caccia: in tali riserve la fauna selvatica è abbondante, sana, in equilibrio al suo interno e con il resto della natura; inoltre, lo spirito emulativo tra cacciatori e la loro responsabilizzazione ed autodisciplina riducono l'intento predatorio ed operano un controllo indiretto sull'attività venatoria.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati si inserisce nell'ottica degli Stati più evoluti dell'Europa centrale, in quanto gli ambiti sub-provinciali, soprattutto se coincidenti con i confini comunali, possono rappresentare una riserva di diritto che si sostituisce al precedente sistema della libertà di caccia. Vanno però riconosciute le diversità esistenti tra regioni, ad esempio per quanto riguarda il calendario venatorio e per le specie animali da proteggere: la regolamentazione di dettaglio prevista dall'art. 14, invece, accentua il centralismo statale senza valorizzare appieno il sistema delle autonomie locali. L'oratore si riserva quindi di presentare emendamenti nella direzione indicata, nonchè intesi a limitare il divieto di caccia di cui

all'art. 21, escludendovi i parchi naturali regionali: sin d'ora, infatti, i parchi naturali provinciali nei pressi di Bolzano registrano una gestione assai migliore rispetto a quella del Parco nazionale dello Stelvio, anche in virtù del fatto che in essi la caccia è consentita. Sulla questione interviene brevemente il sottosegretario ANGELINI, secondo il quale il Governo non permetterà alcuna differenziazione tra regimi di caccia e nei diversi tipi di aree protette; anzi, rileva che ogni realtà locale che consenta la caccia nei parchi viola la legislazione vigente, che permette esclusivamente abbattimenti selettivi e prelievi faunistici.

Il senatore NEBBIA interviene riconoscendo in primo luogo la legittimità di ambedue gli interessi conflittuali in materia di caccia: le opposte propagande hanno accentuato aspetti particolari, ma è innegabile che il rigore nei confronti della caccia rappresenta una necessità ineludibile per la sopravvivenza del patrimonio faunistico nazionale, oltre che un imperativo morale per coloro che accolgono il valore della tutela della vita animale. Da un punto di vista oggettivo e in linea di principio, la legge dovrebbe essere approvata senza modifiche, rappresentando finalmente un tentativo di soluzione organica del problema. Tuttavia, il Gruppo della Sinistra indipendente non può esimersi dal notare notevoli attenuazioni rispetto al rigore proposto: all'art. 4, per esempio, la disciplina dei richiami vivi riammette di fatto l'uccellazione; il silenzio-assenso limita grandemente la portata dell'art. 14; l'art. 18 non include fra le specie protette la marmotta e taluni tipi di uccelli di cui alla direttiva CEE 91/244; la durata giornaliera della caccia dovrebbe decorrere da un'ora dopo il sorgere del sole; infine - conclude l'oratore - la vigilanza andrebbe aumentata incrementando l'organico delle guardie venatorie.

Il presidente BOSCO propone quindi che il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sia rinviata ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

242^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PAGANI

indi del Vice Presidente

BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

Fabbi ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo il senatore CUTRERA, il quale rileva che i provvedimenti all'esame prevedono integrazioni e modifiche del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, stabilendo che i programmi di intervento per la ricostruzione assegnino priorità all'edilizia privata e alla ricostruzione dei centri storici, nonché all'esecuzione di interventi straordinari di edilizia economica e popolare, sovvenzionata e agevolata. In particolare, si prevede che la ripartizione dello stanziamento previsto - che ammonta complessivamente a 3.000 miliardi di lire - sia effettuata dal CIPE che assegna una quota non inferiore all'80 per cento degli importi relativi alle esigenze abitative delle predette zone terremotate. Una quota non inferiore al 30 per cento è riservata alle esigenze abitative di edilizia privata dei comuni dichiarati disastri, mentre una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse disponibili è assegnata alle amministrazioni dello Stato per il completamento degli interventi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge.

Il principio cui si ispira il disegno di legge n. 2876 è quello dei limiti decrescenti posti alle assegnazioni di contributi, a seconda del grado di danneggiamento registrato nel terremoto: conseguentemente, l'art. 4 pone una quota percentuale non superiore al 15 per cento per i comuni danneggiati dal sisma del 1980. Le agevolazioni comunitarie sono oggetto dell'art. 6, che prevede l'integrazione degli interventi pregressi attribuendo al Presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno anche la facoltà di concedere la proroga, per comprovate cause di forza maggiore, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 39 del testo unico.

Il disegno di legge n. 2728, nella parte finale, muove da un intento non dissimile dal precedente, disciplinando i programmi di intervento per la ricostruzione ed integrandoli per quanto riguarda l'edilizia economica e popolare: differente è però la tecnica legislativa proposta, in quanto si adotta il modello delle integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, abrogando le norme incompatibili. I primi sette articoli del provvedimento sono invece ispirati ad un criterio innovativo d'intervento: si indica un bacino territoriale che non comprende l'area metropolitana di Napoli, disciplinando il contenuto del programma organico per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate. Quest'ultimo potrà differenziarsi tra un programma di prima urgenza ed un programma definitivo, sarà elaborato dal comitato misto Stato-Regioni previsto dall'art. 3 e avrà come modo di intervento ordinario gli accordi di programma; i

controlli sulla gestione vertono sull'obbligo che i rendiconti degli organi gestori siano inviati alla Corte dei conti, la quale riferirà al Parlamento e potrà richiedere ulteriori dati ed elementi informativi.

Considerato che i due disegni di legge, oltre a disciplinare la materia dei finanziamenti, interferiscono anche sulla definizione dei programmi di spesa, egli ritiene che debba essere compiuto uno sforzo di sintesi teso non solo a rendere spendibili i 3.000 miliardi stanziati, ma anche a proporre un nuovo modello di spesa per la ricostruzione delle zone terremotate: pertanto, si rimette alla Commissione sulla eventualità di costituire un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

Interviene quindi il senatore TORNATI che dichiara che la dialettica registratasi all'interno delle forze politiche di maggioranza in sede di discussione della legge finanziaria impone un previo chiarimento degli intenti del Governo in materia: pertanto, la discussione generale potrà essere una proficua occasione di confronto tra i vari modelli di spesa per la ricostruzione, valutando anche la parallela discussione svoltasi alla Camera dei deputati sul disegno di legge per le zone terremotate della Sicilia orientale, nonché le proposte del Gruppo comunista-PDS, in via di formulazione, sulla disciplina in generale degli interventi di ricostruzione dopo le calamità naturali.

Il senatore FABRIS assicura che il Gruppo democratico cristiano ha ben presente le priorità derivanti dalla ricostruzione delle zone terremotate, per cui non darà adito a ostacoli di principio che renderebbero soltanto più prolungato l'*iter* di un provvedimento che va concluso entro la prossima sessione di bilancio: del resto, le forze politiche di maggioranza hanno già raggiunto una prima intesa alla Camera dei deputati sulla necessità di controlli di spesa, diversificandosi semmai sulle modalità di impiego dei fondi stanziati.

Il presidente PAGANI conviene che qualora si addivenga alla costituzione di un comitato ristretto, in tale sede si realizzi un impegno costruttivo nel senso di collegare le nuove procedure di spesa a precise garanzie di trasparenza e buona amministrazione.

Il senatore GOLFARI esprime il timore che la ristrettezza dei tempi non consenta alla Commissione una celere definizione dei provvedimenti prima dell'inizio della prossima sessione di bilancio.

Replicano i senatori NESPOLO e TRIPODI, secondo i quali la responsabilità dell'attuale ritardo grava eminentemente sul Governo, che non ha presentato un proprio disegno di legge ed oscilla tra un interesse negativo per un finanziamento di 3.000 miliardi ed improvvise spinte acceleratorie volte a restringere i termini della discussione.

Il senatore INNAMORATO dichiara che il problema della ricostruzione coinvolge la credibilità dell'intero ceto dirigente meridionale: lo scandalismo registratosi si aggiunge alla lentezza delle procedure con cui è stata evasa appena la metà delle 370.000 domande di progetti abitativi presentate entro il giugno 1990. La rispettiva spesa non potrà

essere inferiore a 30.000 miliardi, per cui la copertura finanziaria individuata nei disegni di legge in esame rappresenta un dato assai limitato: ad esso dovrà seguire non solo la definizione di ulteriori finanziamenti, ma anche e soprattutto un meccanismo procedurale che superi l'attuale lungaggine dei programmi di spesa.

Replica brevemente il relatore CUTRERA, dichiarando la sua piena disponibilità ad un approfondimento della materia, anche alla luce del dibattito che si svolgerà in Commissione, nonché della documentazione inerente la situazione attuale delle disponibilità finanziarie esistenti: a tale scopo la relazione dell'Agenzia per il Mezzogiorno potrà essere utile, così come l'acquisizione delle delibere del CIPE in materia.

Il presidente BOSCO, dichiara che l'impegno della Commissione deve essere quello di completare la discussione generale in tempi brevi, per poi procedere all'eventuale costituzione di un comitato ristretto, concludendo l'esame dei provvedimenti in titolo, prima dell'inizio della sessione di bilancio. Propone quindi che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Pecchioli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis) (Risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1457)

Boato: Norme in materia di inquinamento acustico (2128)

Bosco ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (2803)

(Discussione ed approvazione nel testo unificato accolto dalla 13^a Commissione in sede referente)

Il presidente BOSCO propone che, nell'iniziare la discussione in sede deliberante, dei disegni di legge in titolo, si dia per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione, in sede referente, nelle precedenti sedute del 3 ottobre 1990, 2, 8, 22 maggio, 20 giugno e 4 luglio 1991. Così resta stabilito.

Il Presidente propone altresì di assumere come testo base per la discussione il testo unificato approvato dalla Commissione, in sede referente, nella seduta del 4 luglio 1991. Non ravvisandosi gli estremi, di cui all'articolo 41, comma 5, del Regolamento per richiedere un nuovo parere alle Commissioni 1^a e 2^a, si danno per acquisiti i pareri già espressi dalle Commissioni consultate nella precedente fase procedurale. Per quanto concerne la 5^a Commissione permanente, testè riunitasi, il parere espresso è favorevole, a condizione che il comma 3 dell'articolo 11 precisi il limite massimo del 50 per cento entro il quale può attingersi agli stanziamenti di cui alla legge n. 46 del 1982: a tale scopo il relatore presenterà un proprio emendamento.

Il presidente BOSCO pone ai voti l'art. 1 del testo proposto, ricordando che la definizione di ambiente abitativo è posta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 e che essa esclude gli ambienti di lavoro; con il parere favorevole del Governo, l'art. 1 è approvato all'unanimità dalla Commissione.

Con il parere favorevole del sottosegretario ANGELINI, sono quindi posti separatamente ai voti gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del testo proposto: la Commissione li approva all'unanimità.

Il presidente BOSCO illustra gli emendamenti 11.1, volto ad includere anche le imprese artigianali nelle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 11, ed 11.2, inteso a recepire la condizione dalla 5^a Commissione permanente.

Con il parere favorevole del sottosegretario ANGELINI e con il voto favorevole annunciato dal senatore FABRIS, secondo il quale l'emendamento è volto ad evitare limitazioni nell'ambito applicativo da parte del CIPI, l'emendamento 11.1 è approvato all'unanimità dalla Commissione.

Dopo che il senatore PETRARA ha preannunciato voto favorevole, pur esprimendo perplessità sull'esistenza di residui stanziamenti a carico della legge n. 46 del 1982, è approvato all'unanimità l'emendamento 11.2, così come l'articolo 11 nel testo emendato.

La Commissione approva quindi, con il parere favorevole del Governo, gli articoli 12 e 13 del testo proposto.

Si passa quindi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Intervenendo in dichiarazione di voto, annunciano voto favorevole i senatori NEBBIA e PAGANI rispettivamente a nome della Sinistra indipendente e del Gruppo socialdemocratico, sottolineando che l'intervento organico proposto rappresenta un'importante opportunità per superare la logica emergenziale e rimediare al grave nocimento prodotto dal rumore alla salute dei cittadini ed alla vivibilità dell'ambiente circostante.

Il senatore PETRARA esprime apprezzamento a nome del Gruppo comunista-PDS per la conclusione della prima fase dell'*iter* del disegno di legge in esame, che nasce anche dall'iniziativa del proprio gruppo e che ha registrato il notevole impegno profuso dal relatore per sintetizzare le indicazioni provenienti dalle varie parti politiche. L'emergenza derivante dall'elevato grado di inquinamento acustico dei centri urbani italiani coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione ed ha sin qui registrato una legislazione frammentaria, scarsamente riguardosa delle ripetute direttive comunitarie. Il testo di legge elaborato dalla Commissione offre l'opportunità non solo di agire sulle cause strutturali del rumore, ma anche di apprestare un idoneo strumento istituzionale che, senza sovrapposizioni di poteri, assicura un corretto modello applicativo anche alle previsioni del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Il ruolo del Ministero dell'ambiente è ampiamente valorizzato, per cui si attende ragionevolmente che possa derivarne l'adempimento dei compiti attribuiti nei termini fissati. Analogamente, le leggi regionali dovranno intervenire tempestivamente, anche assicurando da parte dello Stato le necessarie disponibilità finanziarie; il decreto di recepimento delle direttive comunitarie sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche potrà poi, in altra sede, supplire alla carenza di norme sull'inquinamento acustico nelle ore di lavoro. Per questi motivi il Gruppo comunista - PDS si associa al voto favorevole espresso da tutti i Gruppi politici sul disegno di legge in esame.

I senatori FABRIS e INNAMORATO annunciano rispettivamente il voto favorevole della democrazia cristiana e socialista, esprimendo l'auspicio di una celere approvazione da parte della Camera dei deputati, nonché di una applicazione che coinvolga attivamente le autonomie locali nel quadro disegnato dalla normativa proposta.

Il sottosegretario ANGELINI si associa all'apprezzamento espresso, ricordando che già la legge n. 305 del 1989 implicitamente presupponeva le competenze disciplinate dal testo in votazione: esso rappresenta un momento elevato della produzione normativa ambientale dell'attuale legislatura, parallelo al riconoscimento dell'ambiente come valore costituzionale operato con il disegno di legge costituzionale approvato dal Senato della Repubblica. Il Ministero dell'ambiente è consapevole del rilievo dei compiti conferitigli e si impegna a farvi fronte con il massimo di disponibilità: del resto, l'importanza del testo in discussione è sottolineata anche dall'unanimità raggiunta da parte di tutte le forze politiche, che auspica possa essere altresì registrata anche alla Camera dei deputati.

Il presidente BOSCO, espressa gratitudine al Governo per l'interesse dimostrato al riguardo sottolinea l'importanza del testo unificato elaborato dalla Commissione, anche allo scopo di rendere maggiormente applicabile il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, definendo più puntualmente le competenze dei rispettivi livelli istituzionali. Trattasi di una legge-quadro che rispetta le competenze primarie delle regioni che fissa principi ed obiettivi prioritari con i quali lo Stato si prefigge di raggiungere un nuovo traguardo nel delicato settore del risanamento ambientale del nostro Paese.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo «Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico».

La seduta termina alle ore 22,20.

**A) TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO**

con il seguente titolo: «Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico»

Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis)

Norme in materia di inquinamento acustico (2128)

Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (2803)

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente che può avvalersi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del

Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché degli istituti e dipartimenti universitari. Alla prima attuazione del coordinamento si provvede entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore, fermo restando che il recepimento delle direttive comunitarie relative a sorgenti sonore dovrà avvenire entro il termine previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428. La determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione che emettano rumori superiori a 60 decibel, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri aventi competenza nelle singole materie, dell'inquinamento acustico derivante da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

f) la determinazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente, di criteri di progettazione di costruzioni e di ristrutturazioni stradali con riferimento ai problemi acustici.

Art. 3.

(Competenze delle Regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto della situazione territoriale preesistente, procedono alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori;

b) il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 decibel;

c) gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;

d) l'inefficacia delle prescrizioni dei nuovi strumenti urbanistici generali e particolareggiati che prevedono insediamenti senza previa classificazione delle zone ai fini acustici;

e) le eventuali prescrizioni relative a sorgenti sonore mobili correlate a servizi, opere ed attività trasferite dallo Stato alle regioni;

f) le modalità di controllo, all'atto del rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti comunali che abilitano alla concreta utilizzazione degli immobili, del rispetto della normativa statale e regionale in materia di rumori;

g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperti al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

h) l'identificazione delle funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di inquinamento acustico che, ai sensi degli articoli 3, commi 1 e 2, e 14, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, debbono essere attribuite alle province;

i) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

Art. 4.

(Competenze dei comuni)

1. I comuni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alle operazioni di rilevazione, controllo, disciplina integrativa delle emissioni sonore, ivi compreso il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli a motore.

Art. 5.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ferme restando le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 6.

(Regolamenti locali)

1. I comuni integrano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'uso e dalla circolazione dei veicoli a motore e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 7.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque non ottemperi al provvedimento legalmente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 5, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i limiti di accettabilità fissati in conformità al disposto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

4. Le autorità amministrative competenti forniscono all'autorità giudiziaria ogni informazione, da essa richiesta, utile per l'applicazione del presente articolo.

Art. 8.

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 10 è punita con sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.

Art. 9.

(Messaggi pubblicitari)

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi».

2. La disposizione di cui al comma 1, capoverso, acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Regolamenti di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori

pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati, nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti di esecuzione, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali.

Art. 11.

(Finanziamento degli interventi)

1. Possono essere concessi, sulla base delle procedure previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi nell'anno 1991 dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo delle emissioni acustiche, nonché per l'attuazione delle misure di contenimento previste nei piani di risanamento e in progetti considerati di particolare rilevanza ambientale.

2. All'onere derivante dalla previsione del comma 1, si provvede mediante utilizzazione dell'autorizzazione legislativa di spesa prevista per il 1991 all'articolo 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3. Alle imprese industriali che sono tenute ad effettuare interventi di riconversione tecnologica di macchine, impianti, dispositivi e prodotti per adeguarli ai limiti di cui all'articolo 2, ovvero alle prescrizioni di cui al piano di risanamento, o per adottare misure di riduzione alla sorgente delle emissioni sonore, sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 12.

(Regime transitorio)

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti e nell'ambiente esterno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

B) EMENDAMENTI

Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis)

Norme in materia di inquinamento acustico (2128)

Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (2803)

Art. 11.

Al comma 3, dopo la parola: «industriali» aggiungere le seguenti: «e artigianali».

11.1**FABRIS, BOSCO**

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi del 50 per cento degli stanziamenti previsti».

11.2**IL RELATORE**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARTA

indi del Vice Presidente

RIVA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARTA avverte che il professor Zanelli ed il maggiore Mastrogregori hanno presentato le loro relazioni, a conclusione della loro missione negli Stati Uniti. Di particolare interesse risultano le notizie raccolte sul deposito Oscar Newman, aperto presso BNL Londra tramite BNL Atlanta, che è stato chiuso solo pochi giorni prima della irruzione nei locali di Atlanta degli agenti dell'FBI. Si è appreso che il processo a Drogoul e agli altri imputati dovrebbe cominciare, dopo lo svolgimento delle udienze preliminari, all'inizio del prossimo anno.

Il presidente CARTA avverte che si dovrà fare appello al Trattato di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti, per poter interrogare i testimoni che finora hanno rifiutato di deporre dinanzi alla Commissione. Dà conto poi di contatti avuti con il Presidente dell'ENEA, in ordine alle passate relazioni tra questo ente e l'Iraq, e con l'ambasciatore Toscano, il quale gli ha dato informazioni sull'opera da lui svolta, seguendo le direttive del governo, per prestare assistenza agli operatori economici italiani in Iraq. Sia l'ambasciatore Toscano che il professor Colombo potranno in futuro essere ascoltati dalla Commissione.

Il presidente CARTA comunica poi il proprio intendimento di predisporre una breve nota informativa per il Presidente Spadolini, dando conto del lavoro svolto dalla Commissione e sottolineando in particolare il valore degli elementi informativi acquisiti autonomamente dalla Commissione durante i sopralluoghi.

Il presidente CARTA ricorda poi che, nell'ultima seduta, la Commissione ha deliberato all'unanimità di chiedere al dottor Sartoretti un promemoria scritto, a integrazione della sua testimonianza. Annuncia infine che viene acquisito agli atti della Commissione il comunicato diramato oggi dalla BNL, a seguito della testimonianza del dottor Sartoretti.

Su proposta del Presidente, la Commissione decide infine di mantenere riservati i resoconti delle testimonianze del dottor Croff e del dottor Gallo.

TESTIMONIANZA DEL DOTTOR DAVIDE CROFF

Il teste, pronunciata la formula del giuramento, risponde a numerose domande del Presidente e dei commissari.

TESTIMONIANZA DEL DOTTOR PIERDOMENICO GALLO

Il teste, pronunciata la formula del giuramento risponde a numerose domande del Presidente e dei commissari.

La seduta termina alle ore 20,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

223ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 9.

Deputati Gasparotto ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate (2929), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del Presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti (2940), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amodeo ed altri; Amodeo ed altri; Caccia ed altri

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA, dopo aver illustrato il provvedimento, propone di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Conviene all'unanimità la Sottocommissione.

Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (2936), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Dopo la relazione del Presidente MURMURA, la Sottocommissione, all'unanimità, delibera di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,10.

224ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,20.

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola (2948), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con condizione)

Illustra il provvedimento il presidente MURMURA, il quale, dopo averne illustrato il contenuto, fa notare che l'articolo 2 riproduce sostanzialmente una norma già contenuta nel disegno di legge n. 2916, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Propone pertanto di condizionare il parere favorevole alla soppressione di detta norma.

Dopo un intervento del senatore PONTONE (annuncia il proprio voto contrario al provvedimento), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la condizione proposta dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione permanente:

ZITO ed altri. - Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2825): *parere favorevole*;

alla 8ª Commissione permanente:

Disposizioni sui titoli professionali del personale marittimo (2883), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 10ª Commissione permanente:

BERNARDI ed altri. - Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651): *parere favorevole con osservazioni*;

BOATO. - Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416): *parere favorevole con osservazioni*;

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911): *parere favorevole con osservazioni*;

alla 13ª Commissione permanente:

CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280);

BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882);

ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451): *parere favorevole su testo unificato proposto dalla Commissione di merito*;

Deputati FIANDROTTI ed altri; TAGLIABUE ed altri; PROCACCI ed altri. - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (2928), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato: *parere favorevole con osservazioni*;

CASCIA ed altri. - Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255): *parere favorevole con osservazioni*;

CASCIA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485): *parere favorevole con osservazioni*;

ROSATI ed altri. - Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510): *parere favorevole con osservazioni*;

GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796): *parere favorevole con osservazioni*;

BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809): *parere favorevole con osservazioni*;

COVIELLO ed altri. - Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818): *parere favorevole con osservazioni*

INNAMORATO ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889): *parere favorevole con osservazioni*;

PETRARA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549): *parere favorevole*;

Legge-quadro sulle aree protette (2918) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

BILANCIO (5°)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

247° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del senatore

CORTESE

indi del Presidente

ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 8,30.

Adesione della Repubblica italiana allo Statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e su esecuzione (2762), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda altresì che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988 (2763), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda altresì che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Roma il 17 ottobre 1989 (2764), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2765), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e su esecuzione (2766), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda altresì che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera fatto a Sofia il 1° novembre 1988 con annesso tecnico e dichiarazione (2767), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (2768), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda altresì che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli degli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Islanda, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989 (2769), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile in permanenza fatto a Washington il 29 settembre 1988 (2770), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda altresì che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989 (2771), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguà sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990 (2773), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, che ricorda altresì che il Tesoro si è dichiarato favorevole, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Amodeo ed altri; Amodeo ed altri; Caccia ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti (2940), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente CORTESE facendo presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, mira a concedere indennità ai militari in servizio di leva deceduti o invalidati a causa di servizio o durante il periodo di servizio. L'onere a regime è valutato in 10 miliardi annui a decorrere dal 1992 e la copertura complessiva, anche per arretrati, è operata a valere sull'apposito accantonamento del fondo speciale di parte corrente.

In merito alla quantificazione del provvedimento, il Servizio bilancio della Camera ha osservato che l'onere complessivo equivarrebbe, per il 1992, ad oltre 200 miliardi. Al fine di contenere tale onere, è stato introdotto un emendamento (all'articolo 1) che esclude dal beneficio i militari in licenza e quelli fuori presidio senza autorizzazio-

ne: non si dispone però di dati relativamente al minor onere derivante da tale emendamento. Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce poi il principio che i benefici sono liquidati entro i limiti degli stanziamenti autorizzati: se tuttavia il provvedimento concede un diritto soggettivo, il beneficiario avrà pur sempre titolo ad ottenere la somma di spettanza, e dunque probabilmente la cautela in oggetto è inefficace. Il Servizio del bilancio della Camera inoltre ricorda che non risultano quantificati gli oneri per la corresponsione di pensione privilegiata ai superstiti dei militari deceduti per causa di servizio dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1978 e quelli per la corresponsione di pensioni privilegiate ai militari che abbiano subito lesioni invalidanti. Segnala inoltre che è necessario un chiarimento sugli effetti finanziari - in particolare per la spesa per arretrati - della retroattività al 1° gennaio 1969 della legge n. 308 del 1981 (di cui all'articolo 3, comma 1), in tema di rivalutazione della pensione per i superstiti dei militari deceduti in servizio di ordine pubblico.

Fa poi presente che il Tesoro ha ricordato che l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati è tale da contenere l'onere del provvedimento nell'ambito di quello indicato nella clausola di copertura.

Il senatore SPOSETTI dichiara il proprio avviso favorevole al provvedimento, solo dopo tali assicurazioni del Tesoro.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge Azzarà ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenente provvidenze a favore dell'editoria (2624)

(Parere alla 1ª Commissione. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente CORTESE ricordando che giungono ulteriori emendamenti. L'emendamento 3.1 amplia probabilmente la sfera dei benefici. L'emendamento 3.2 non ha copertura, essendo l'accantonamento concernente la dirigente già completamente utilizzato per il 1991. L'emendamento 4.0.3 estende l'area dell'applicazione della normativa. L'emendamento 2.0.1/2 non ha copertura relativamente all'anno 1991. L'emendamento 1.2 mirando a coprire i debiti sino al 31 dicembre 1990, estende la portata della normativa. L'emendamento 3.3, che mira a coprire il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 250 del 1990 con l'accantonamento concernente espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore può invece essere assecondato. Osserva inoltre che potrebbe essere rivisto il precedente parere reso sull'emendamento 2.2.

Il senatore CORLEONE ricorda che l'emendamento 3.1 mira a fornire copertura per l'onere di cui al comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 250.

Conclusivamente, su proposta del presidente CORTESE, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole, ad eccezione che sugli emendamenti 2.0.1/2, relativamente al 1991, 4.0.3 e 3.2, sui quali il parere è contrario, per mancanza di copertura. Sull'emendamento 3.1 il parere è contrario, trattandosi di norma già compresa nel testo, intendendosi tuttavia che il raddoppio dei contributi non potrà eccedere l'80 per cento dei costi. Quanto all'emendamento 1.2 infine il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 3, al fine di specificare che lo stanziamento di 7 miliardi costituisce il limite massimo di spesa e, in caso di insufficienza occorrerà ripartire tale stanziamento pro-quota. La Sottocommissione concorda infine di rivedere, in senso favorevole, il parere già preso sull'emendamento 2.2.

Deputati Serrentino ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Tornati ed altri: Celebrazioni del II Centenario della nascita di Gioacchino Rossini (1691)

Tornati ed altri: Concessione di contributi per il Festival rossiniano e per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini (2708)

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente CORTESE facendo presente che il testo unificato del Comitato ristretto del 18 luglio 1991 prevede, all'articolo 1, un contributo annuo di un miliardo all'ente Rossini Opera Festival. Il contributo stesso viene poi rinviato alla tabella C della finanziaria per gli anni a decorre dal 1994.

L'articolo 2 concerne stanziamenti per la celebrazione del bicentenario della nascita di Rossini con una spesa di 2 miliardi nel 1991, 2,5 miliardi nel 1992 e 1,5 miliardi nel 1993.

La copertura dell'onere dell'articolo 1 è tratta dall'apposito accantonamento di fondo speciale, mentre quello dell'articolo 2 va sulla voce concernente insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva, che pur essendo disponibile per la somma contabilizzata, riguarda provvedimento attualmente in corso di esame presso le Commissioni 4^a e 7^a.

Ricorda poi che il Tesoro si è dichiarato contrario all'inserimento dell'onere a regime nella Tabella C della legge finanziaria.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole condizionato alla soppressione del rinvio alla finanziaria, previsto all'articolo 1, comma 2.

Emendamenti al disegno di legge: Dep. Aniasi ed altri; Ridi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri: Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA, osservando che, premesso che in data 7 maggio è stato fornito sul testo un parere di segno favorevole, ad eccezione di due norme, prive della copertura finanziaria, sono stati presentati due emendamenti volti appunto a superare la contrarietà.

L'emendamento 4.1 prevede che siano i titolari di licenza dei servizi interessati a coprire con apposita tassa annuale l'importo delle commissioni previste dall'articolo stesso. *Idem* per quanto concerne l'emendamento 6.1, volto a coprire i costi del ruolo previsto dal medesimo articolo.

Sugli emendamenti non sussistono quindi problemi di competenza. Tuttavia sarebbe opportuno fissare il principio del trasferimento delle licenze a seguito di asta pubblica.

Ad avviso del senatore CORTESE anzichè il metodo dell'asta sarebbe opportuno adottare quello del concorso.

Su proposta del presidente ANDREATTA il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Norme generali in materia di opere pubbliche (2487)

(Parere alla 8ª su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento al fine di richiedere alla Corte dei conti un referto sulla materia.

Disegno di legge risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri e di un disegno di legge risultante dallo stralcio - deliberato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, Commercio e turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 aprile 1990 disegno di legge 1803-bis e degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge 1803: Riforma dell'Enea (1176-1521-1705-1803-bis-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CORTESE facendo presente che ritorna dalla Camera il provvedimento già approvato dal Senato in materia di riforma e di rifinanziamento dell'ENEA.

Delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento interessa quasi esclusivamente quella di cui al comma 6 dell'articolo 5, che, nel dettare il contributo dello Stato per il triennio 1991-1993 fissandolo rispettivamente in 500 e 600 miliardi annui, dispone che, a partire dal 1994, si provveda con la tabella C della legge finanziaria per le spese correnti dell'Ente, mentre per le spese in conto capitale si farà fronte con successivi provvedimenti legislativi. In altre parole, la Camera dei

deputati sembra aver scelto una strada abbastanza inconsueta, nel senso di rendere permanente la spesa corrente a prescindere dalla misura in cui verranno finanziati i programmi di ricerca.

La questione, per gli aspetti più propriamente contabili, si pone anche in altri termini: se a partire dal 1994 si ha la scissione delle modalità di finanziamento della spesa corrente da quella di investimenti, è da ritenere che per il triennio 1991-1993 tale divisione non sussista e quindi le coperture sul fondo globale di parte capitale per tale triennio siano destinate a far fronte anche a spese di natura corrente.

In definitiva, i due problemi da affrontare riguardano anzitutto il fatto che si usino accantonamenti di conto capitale anche per finalità correnti (il che dovrebbe richiamare ad una maggiore attenzione sulle decisioni in materia di struttura del fondo globale di parte capitale) e in secondo luogo il fatto che si intende rendere permanente la sola spesa corrente. I più recenti orientamenti della Commissione su quest'ultimo aspetto sono stati nel senso di diminuire i casi in cui una spesa viene dichiarata permanente.

Nella fattispecie, quindi, la decisione deve riguardare se modificare il testo nel senso di sopprimere il riferimento alle spese permanenti e continuare quindi nell'attuale regime di demandare a successivi provvedimenti legislativi il rifinanziamento di tutta l'attività dell'ENEA, compresa la parte corrente oppure confermare il testo varato scindendo le due decisioni per rendere permanente il comparto delle spese di funzionamento e fare rimanere il regime dei singoli provvedimenti legislativi solo per la parte in conto capitale.

In tale ultimo caso però, se si intende rispettare l'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 468 del 1978, come modificata, occorre individuare l'ammontare delle spese di gestione e di funzionamento. Senza di ciò, infatti, non si conoscerebbe quale è la base a legislazione vigente su cui si innesta, a partire dal 1994, la modulazione della legge finanziaria.

Per ritenere corretta la soluzione data dalla Camera dei deputati, occorrerebbe in altre parole definire - ovviamente con una modifica del testo legislativo - l'ammontare della spesa corrente nell'ambito degli stanziamenti complessivi.

Fa poi presente che il Tesoro si è dichiarato contrario a rinviare alla legge finanziaria la determinazione degli oneri a decorrere dal 1994.

Il presidente ANDREATTA propone di esprimere un parere favorevole invitando la Commissione di merito a portare da 45 a 35 miliardi il finanziamento per la direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, invitando altresì a determinare gli organici in relazione ai finanziamenti, al fine di contrarre le spese per il personale, a vantaggio di quelli per la ricerca, tenendo anche conto che poichè circa 1.000 persone sono in età avanzata è opportuno predisporre un piano di esodo. Per quanto concerne infine il comma 6 dell'articolo 5, si fa presente che il rinvio alla legge finanziaria per gli anni a decorrere dal 1994 non può che riguardare una cifra equivalente a quella attuale concernente il personale e valutabile nell'ordine dei 350 miliardi, mentre la restante parte del finanziamento dovrà trovare apposita copertura su specifiche leggi.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del presidente ANDREATTA.

Mariotti ed altri: Inquadramento del personale medico degli enti previdenziali (1792)

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il senatore CORTESE facendo presente come il provvedimento verte in tema di personale del ruolo sanitario degli enti previdenziali. Mentre manca una quantificazione, la copertura è operata con un generico rinvio al fondo speciale. Propone pertanto di richiedere la relazione tecnica.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

248ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ANDREATTA*

La seduta inizia alle ore 15,25.

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola (2948), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole condizionato)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, il quale propone uno schema di parere in base al quale, considerate le assicurazioni fornite dal Tesoro alla Camera dei deputati in ordine all'assenza di oneri, soprattutto in relazione agli articoli 1 e 2, dichiara di non avere nulla da osservare, se non per l'articolo 1, su cui il parere è contrario, in quanto esso finisce con il creare una diversità di disciplina con altri comparti del pubblico impiego. In ogni caso, l'attuazione della normativa dovrà evitare la concessione di permessi in mancanza della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Il senatore MANZINI dà conto delle vicende del disegno di legge, anche per quanto riguarda l'iter presso l'altro ramo del Parlamento.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere del tenore di quello proposto dal presidente Andreatta.

La seduta termina alle ore 15,30.

249ª Seduta (notturna)*Presidenza del senatore***CORTESE**

indi del Presidente

ANDREATTA

Intervengono il ministro per il bilancio e la programmazione economica Cirino Pomicino e i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini, per i beni culturali e ambientali Covatta, per l'industria Fornasari e per il tesoro Foti e Pavan.

La seduta inizia alle ore 20,10.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI chiede che il Tesoro fornisca notizie circa un monitoraggio, di cui si è avuto conoscenza a mezzo stampa delle leggi di spesa da parte del Governo.

Il sottosegretario FOTI si riserva di fornire precisazioni, pur escludendo la possibilità che il Ministro del tesoro abbia affermato alla stampa proponenti diversi da quelli fatti conoscere in sede parlamentare.

Emendamenti al disegno di legge: Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia (2442-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore DELL'OSSO osservando che si tratta di fornire il parere all'Assemblea su un emendamento (18.0.1), volto essenzialmente a prevedere l'istituzione di una sede e circoscrizione di provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria per la città di Messina.

L'emendamento comporta maggiori oneri, di entità non modesta.

Propone pertanto l'espressione di un parere contrario per mancanza di copertura.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il ministro CIRINO POMICINO chiede formalmente di rinviare il disegno di legge a domani pomeriggio, al fine di consentire al Governo di dar corso ad una verifica sul testo, anche per tener conto del principio contenuto nella risoluzione parlamentare approvativa del Documento di programmazione, nella quale si invita il Governo a non procedere all'utilizzazione di accantonamenti contenuti nel fondo speciale con provvedimenti d'urgenza di fine d'anno.

Il sottosegretario FORNASARI fa presente che il provvedimento risulta già approvato dalla Camera ed ha avuto, in quella sede, un parere favorevole dalla Commissione bilancio.

Su proposta del presidente CORTESE, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro, l'esame è conseguentemente rinviato.

Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (1457-bis-2128-2803-A) testo risultante dall'unificazione di disegni di legge governativo e dei senatori Pecchioli ed altri; Bosco ed altri.
(Parere alla 13^a Commissione. Esame e sospensione)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, osservando che il disegno di legge, approvato in sede referente dalla 13^a Commissione e per il quale è stata ottenuta la sede deliberante, verte in tema di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico. Per quanto di competenza rivede esclusivamente l'articolo 11, in tema di finanziamento degli interventi.

Di tale articolo il comma 1, ammette la concessione di contributi in conto interesse e in conto capitale per il 1991 a favore di comuni e provincie: non è specificato però nè il limite di tali contributi nè la quantificazione complessiva degli stessi. Per la copertura si fa riferimento esclusivamente all'autorizzazione legislativa di spesa dell'articolo 7 della legge n. 305 del 1989, che prevedeva una spesa di 180 miliardi per il 1991 per interventi di risanamento atmosferico ed acustico. Premesso che la copertura della legge del 1989 era effettuata su accantonamento di fondo speciale di parte capitale, e dunque che si potrebbe osservare che i contributi in conto interesse sono spesa corrente, si deve far presente che non quantificare l'onere di cui al comma 1 può provocare consistenti inconvenienti relativamente allo stanziamento complessivo di spesa relativo al citato articolo 7 della legge n. 305: in tal modo infatti si potrebbe causare l'effetto di destinare all'inquinamento acustico tutte le somme non ancora impegnate su quella legge, effetto evidentemente non voluto dal legislatore del 1989.

Il Tesoro ha fatto inoltre sapere in data 22 maggio 1991 che la legge n. 305 del 1989 già prevede erogazioni alle imprese per finalità di tutela dall'inquinamento acustico, e dunque il comma 3 andrebbe soppresso.

Il presidente CORTESE fa presente che il Tesoro formula rilievi relativamente all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) e *e*) relativamente all'articolo 3, comma 1 lettera *c*) e *h*) e all'articolo 10, mentre per quanto riguarda la parte finanziaria fa presente che l'articolo 11 andrebbe coordinato con la legge n. 305 del 1989, sopprimendo il comma 3.

Il sottosegretario ANGELINI fa presente che la spesa di cui all'articolo 11 è all'interno del *plafond* complessivo della legge n. 305.

Su proposta del senatore SPOSETTI la Sottocommissione delibera di sospendere l'esame al fine di valutare eventuali emendamenti che definiscano il livello massimo della spesa in questione.

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo ed altri; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (2918) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni e condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore DELL'OSSO osservando che si tratta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente norme quadro in materia di aree protette e di parchi.

Il provvedimento comporta spese sia di parte corrente che di conto capitale. Un primo problema nasce dal fatto che - a parte alcuni casi nei quali viene indicato lo stanziamento per il 1994 - nulla prevede il testo per quanto concerne gli oneri che partono dal quarto anno. Tutte le spese sembrano essere permanenti. Sarebbe indispensabile quindi fissare - ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 468, come modificata - le modalità con cui modulare l'onere a partire dal quarto anno, scegliendo la soluzione dell'indicazione dell'onere a regime oppure il ricorso all'apposita tabella della legge finanziaria.

Anche se - come conferma l'apposita nota del Servizio del bilancio sulla quantificazione degli oneri - il provvedimento è costruito in parte sulla sorveglianza attribuita al Corpo delle Guardie forestali e sulla non istituibilità di nuovi parchi in via amministrativa, il che permette un certo controllo delle spese di parte corrente, ciò non sembra superare la necessità di porsi il problema della situazione che si verrà a creare dal 1994.

L'assenza di riferimenti in tal senso potrebbe infatti essere interpretata come scadenza della legge e quindi obbligo di rifinanziare *ex novo* tutte le attività in essere sulla base dell'attuazione della legge stessa. Se questa soluzione non viene ritenuta agibile, si ricade nell'altra ipotesi circa l'obbligo di prevedere - per tutte le spese - la modulazione complessiva con l'apposita tabella della legge finanziaria, per la parte diversa dalle spese per il personale, per le quali occorre indicare invece l'onere a regime.

Un secondo problema riguarda il fatto che per alcune norme - e segnatamente per l'articolo 18, relativo all'istituzione di aree protette

marine, - e per l'articolo 36, in materia di detrazioni fiscali - non sussistono elementi per valutare la quantificazione degli oneri.

Un terzo problema riguarda il fatto che si è in presenza di un classico esempio di una legge che mette in moto meccanismi i quali, pur non producendo oneri nell'immediato, sono destinati a produrli nel corso del tempo: è il caso ad esempio dell'articolo 9, comma 13 (che fissa il principio innovatore secondo cui la pianta organica di ogni ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale, con un'inversione del rapporto che passa tra i due elementi, nel senso che sono le piante organiche che si adeguano al bilancio), dell'articolo 14, comma 2, (in materia di piani pluriennali economico-sociali), dell'articolo 15, comma 7 (in base al quale l'ente parco istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti), dell'articolo 23 (in materia di parchi naturali regionali e convenzioni stipulabili al riguardo con enti pubblici o soggetti privati), dell'articolo 24, comma 3 (in materia di possibilità da parte degli enti di gestione dei parchi di avvalersi di personale comandato) e dell'articolo 26 (che demanda agli accordi di programma l'indicazione delle quote a carico dello Stato).

Un quarto problema - già accennato dianzi - riguarda poi il fatto che alcune norme prevedono un onere rigido anche per il 1994.

In conclusione, i due problemi principali riguardano la mancata indicazione della modulazione degli oneri, a partire dal quarto anno, pure in presenza di una spesa permanente, e il fatto che si mettano in moto dei meccanismi di spesa che solo nel tempo possono evidenziare la propria portata finanziaria: quest'ultima questione potrebbe trovare soluzione prevedendo per tutte le norme di spesa, anche potenziali, un meccanismo di modulazione degli oneri nel tempo.

Altri problemi riguardano la necessità di eliminare gli stanziamenti rigidi previsti per il 1994 e la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 18 e all'articolo 36, quest'ultimo in materia di detrazioni fiscali.

Il presidente CORTESE fa presente che il Tesoro si è dichiarato contrario ricordando che le agevolazioni fiscali sono in contrasto con l'articolo 17 della legge n. 408 del 1990, mentre l'ampiezza degli interventi prefigurati risulta eccedente rispetto agli appositi accantonamenti di fondo speciale, determinandosi conseguentemente le condizioni per l'insorgere di una rilevante pressione di spesa a carico dei futuri bilanci.

Il sottosegretario ANGELINI osserva che le spese di avviamento dei nuovi parchi risultano inferiori rispetto a quelli della gestione dei parchi precedenti perchè per essi non si prevede apposito personale, che verrà invece tratto dal Corpo forestale dello Stato per il quale è in corso un potenziamento di organico. In ogni caso la spesa complessiva, definita in 50 miliardi risulta sufficiente. Relativamente all'articolo 36, in tema di agevolazioni fiscali fa presente che è stata prevista una apposita copertura della spesa fiscale valutata in 2 miliardi: tale quantificazione

dovrebbe essere largamente sufficiente, atteso lo scarsamente probabile afflusso di consistenti donazioni.

Il senatore SPOSETTI ritiene che la copertura dell'articolo 36 sia congrua.

Il senatore DELL'OSSO fa presente che, in base la relazione del Servizio del bilancio l'onere del provvedimento è sottostimato.

Ad avviso del presidente ANDREATTA occorre definire una norma che eviti di superare la cifra quantificata per le agevolazioni fiscali. In ogni caso è necessario definire l'onere a regime per il personale e il rinvio alla tabella F della legge finanziaria per quelle di investimento.

Su proposta del senatore CORTESE la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole osservando, circa l'articolo 36, l'opportunità di definire una apposita relazione annuale in merito alla spesa fiscale e condizionando il parere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione di emendamenti nel senso proposto dal senatore ANDREATTA relativamente all'onere a regime e al rinvio alla legge finanziaria.

Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (1457-bis-2128-2803-A) testo risultante dall'unificazione di disegni di legge governativo e dei senatori Pecchioli ed altri; Bosco ed altri.

(Parere alla 13^a Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere favorevole su testo ed emendamenti con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il senatore CORTESE fa presente che è pervenuto un emendamento del relatore (11.2) che mira a fissare nel 50 per cento degli stanziamenti previsti dall'articolo 3 il finanziamento per gli interventi della legge.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, a condizione, del mancato rispetto della quale realizzerebbe una ipotesi di mancanza di copertura del provvedimento, dell'approvazione dell'emendamento 11.2 ed osservando l'opportunità di raccordare l'articolo 11 con i disposti delle legge n. 305 del 1989 e n. 46 del 1982.

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (2519-bis) (Stralcio degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519 deliberato dalla 7^a Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990)

(Parere alla 7^a Commissione su testo del Comitato ristretto. Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 40, del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che dopo che il 2 luglio 1991 è stata richiesta la relazione tecnica, giunge una nuova bozza

del relatore del 25 luglio, che sostanzialmente riproduce in parte il testo precedente, con alcune soppressioni e modifiche. Ove si consideri che tale testo sostituisca il precedente e dunque non necessiti attendere la relazione tecnica, si deve osservare che gli articoli 2, 3 e 4 vertono in tema di attuazione dei progetti e di appalti. In particolare si modifica il regime dei controlli rendendoli successivi e quello degli appalti, definendo particolari modalità per la materia, tra le quali rientrano anche i sistemi di pagamento (comma 5 dell'articolo 3). L'articolo 4 poi sancisce il principio che il parere del consiglio nazionale dei beni culturali sostituisce le altre procedure previste dalla legge. Occorre pertanto chiedersi se una legge speciale abbia titolo ad erogare la normativa generale in materia.

Quanto alla clausola di copertura essa è tratta in parte sull'accantonamento specifico - tenendo presente tuttavia che non risulta interamente disponibile la quota di cui si propone l'utilizzazione - e in parte sull'accantonamento relativo al FIO, che è di competenza della Commissione bilancio: occorre pertanto valutare se accedere a tale utilizzo in difformità, che prosciugherebbe l'accantonamento stesso.

Il senatore CORTESE fa presente che il Tesoro ha fatto sapere che la richiesta relazione tecnica non è stata ancora redatta dal competente Ministero e che risultano non assecurabili le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, commi 1 e 5, in tema di regime contabile, appalti e pagamento delle spese da parte dei funzionari delegati, comportando deroghe alla contabilità di Stato.

Il sottosegretario COVATTA osserva che il provvedimento mira a consentire che il Ministero dei beni culturali possa programmare la propria attività con un certo respiro. Quanto alle modalità di attuazione delle opere, lo strumento della concessione mira a permettere al Ministero di svolgere il proprio compito nel miglior modo possibile. Si dice comunque disponibile ad accettare modifiche suggerite dalla Commissione bilancio.

Il senatore AZZARÀ si dichiara contrario allo strumento della concessione che costituisce veicolo di corruzione generalizzata.

Il senatore SPOSETTI propone la soppressione dell'articolo 3.

Condivide tale proposta il senatore DELL'OSSO.

Il presidente ANDREATTA propone di invitare la Commissione a sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3. Quanto all'utilizzazione dell'accantonamento di fondo speciale relativo al FIO, ritiene che gli attuali contingenti della finanza pubblica consiglino di non utilizzarlo.

La Sottocommissione concorda pertanto di trasmettere un parere favorevole, condizionato alla soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, mentre, relativamente all'articolo 6 il parere è contrario alla lettera *b*) e condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento alla modifica della lettera *a*) e conseguentemente della alinea, al fine di

limitare l'utilizzo dell'accantonamento di fondo speciale concernente gli interventi per l'attività di restauro, alla somma attualmente disponibile.

Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (2936), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni e condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che il disegno di legge, di iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati, verte in tema di strutture per lo spettacolo. In particolare si deve far presente che all'articolo 1, commi 2 e 4, si prevedono interventi vari, da realizzarsi sulla base di programmi approvati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da compiersi anche con l'affidamento in concessione delle opere. L'articolo 2 prevede un Comitato, per il quale non si definisce nè si copre la spesa.

Il medesimo articolo 2 al comma 7 prevede la concessione di mutui ventennali da parte della Cassa depositi e prestiti. Secondo il Servizio bilancio della Camera l'onere relativo a carico dello Stato risulta sottostimato per 1,8 miliardi a decorrere dal secondo anno. Il medesimo articolo 2, al comma 9, stanziava 25 miliardi per la Biennale di Venezia. L'articolo 3 concede contributi per le sale cinematografiche, mentre l'articolo 4 definisce un regime di autorizzazione per l'apertura di tali sale. La copertura è tratta dall'apposito accantonamento di fondo speciale, che comprende anche una quota per rata ammortamento mutui, che coincide con i limiti di impegno di cui all'articolo 2, comma 8, e 3, comma 7.

Propone pertanto di escludere la possibilità di ricorrere a mutui della Cassa depositi e prestiti.

Il senatore CORTESE precisa che il Tesoro non ha osservazioni sotto l'aspetto strettamente di bilancio.

Il senatore SPOSETTI ritiene che vada soppressa la facoltà di affidare lavori in concessione, mentre la norma relativamente ai mutui della Cassa depositi e prestiti è in contrasto con il contenuto del recente decreto-legge n. 151 e istituisce sostanzialmente una legge speciale.

Il senatore CORTESE precisa che i comuni potranno utilizzare i finanziamenti disposti dal provvedimento all'esame nell'ambito del *plafond* a loro destinato dalla Cassa depositi e prestiti, senza che ciò comporti rinuncia da parte loro a decidere le proprie priorità.

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, osservando l'opportunità di escludere il ricorso alla Cassa depositi e prestiti di cui al comma 7 dell'articolo 2. Al medesimo articolo, comma 8, il parere è favorevole a condizione, il mancato rispetto della quale realizzerebbe una ipotesi di mancanza di copertura, che sia introdotto un emendamento al fine di

elevare il limite di impegno ventennale a lire 20,9 miliardi. Conseguentemente occorre portare il limite di impegno di cui al comma 3 dell'articolo 3 a 4,1 miliardi, lasciando libera la Commissione di merito di ripartire tale decurtazione. Il parere è poi contrario, per mancanza di copertura, alla istituzione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1.

Azzaretti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2878)

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore DELL'OSSO il quale fa presente che il provvedimento ha lo scopo di evitare la trasmissione materiale di tutta la documentazione in possesso delle USL alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra ed invalidità civile. Pertanto non dovrebbero sussistere problemi.

Il senatore CORTESE precisa che il Tesoro ha fatto sapere di essere contrario, perchè il mancato invio di una esauriente documentazione comporta lo svuotamento di fatto della funzione di verifica assegnata alle Commissioni mediche periferiche, provocando il venir meno del concorso al conseguimento dell'obiettivo del contenimento della spesa nel settore, valutato, in sede di approvazione della manovra di finanza pubblica, per il triennio 1991-1993, in lire 500 miliardi annui.

Il relatore DELL'OSSO fa presente che nella stessa giornata di oggi il Sottosegretario al Tesoro ha affermato, presso la Commissione igiene e sanità, di essere favorevole al provvedimento.

Il senatore AZZARETTI precisa che il disegno di legge nasce dalla necessità di superare una circolare della Direzione generale delle pensioni di guerra che, disapplicando la legge, ha richiesto la trasmissione di tutti gli atti, con notevoli oneri e dispendio di tempo.

Su proposta del presidente ANDREATTA il disegno di legge è rinviato a domani, al fine di ottenere un chiarimento, circa le diverse opinioni espresse in materia, da parte del Ministro del tesoro.

Bertoldi ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379)

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione delibera di esprimere un parere favorevole sul testo a condizione, il mancato recepimento della quale realizzerebbe un caso di carenza di copertura, che sia accolto l'emendamento 3.2, che quantifica l'onere in 1,5 miliardi annui e lo copre per il 1991 mediante l'utilizzo dell'accantonamento

concernente espletamento di prove selettive e per il 1992 e 1993 con quello in tema di riforma della dirigenza.

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843)

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Riferisce il presidente CORTESE ricordando che il disegno di legge è stato rinviato al fine di ottenere il parere sull'utilizzo in difformità da parte della 6^a Commissione.

In quella data il Ministero del tesoro ha fatto sapere che i mutui, di cui all'articolo 1, non devono ritenersi aggiuntivi rispetto al *plafond* complessivo dei mutui della Cassa depositi e prestiti per gli enti locali.

Sono poi giunti i pareri delle Commissioni consultate ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

La 1^a Commissione si è dichiarata favorevole all'utilizzo degli accantonamenti relativi ai mutui e agli interventi per le politiche giovanili. La 6^a Commissione si è dichiarata favorevole all'utilizzazione, solo per il 1991, dell'accantonamento concernente i CAF. La 3^a Commissione invece, si è dichiarata contraria all'utilizzo dell'accantonamento relativo all'Esposizione universale di Siviglia.

Conclusivamente si deve far presente che, quanto alla copertura, verrebbero a mancare 5 miliardi nel 1991 e 10 miliardi nel 1992, relativamente all'articolo 2, a seguito del parere contrario della 3^a Commissione. Manca inoltre la copertura per l'articolo 3, essendo effettuata a valere sull'accantonamento concernente la fiscalizzazione per il 1990.

Fa poi presente che il Tesoro ha osservato, quanto all'utilizzo dell'accantonamento per l'esposizione universale di Siviglia, che esso non contrasta con la normativa in tema di contabilità di Stato, mentre circa l'utilizzo di quello concernente la fiscalizzazione di cui all'articolo 3, esso è compreso nell'elenco delle partite slittate al 1991 alla chiusura dell'esercizio 1990.

In merito a tali osservazioni fa presente che risulta difficile accedere all'ipotesi di uno slittamento, non vertendosi in tema di spesa corrente per oneri di personale o adempimento di obblighi internazionali.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di esprimere un parere favorevole sul testo e sugli emendamenti presentati, a condizione che all'articolo 2 sia accolto l'emendamento 2.1 a firma Manzini, tendente a sostituire la copertura tratta dall'accantonamento relativo all'esposizione universale di Siviglia con l'utilizzazione parziale di quello in tema di insegnamento delle lingue ai militari di leva. Il parere è altresì condizionato alla soppressione dell'articolo 3, intendendosi in

ogni caso che il mancato accoglimento delle condizioni sopra indicate realizzerà un'ipotesi di carenza di copertura.

Deputati Fiandrotti ed altri; Tagliabue ed altri; Procacci ed altri: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (2928), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, che propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente CORTESE propone di fare presente che il parere favorevole è trasmesso nel presupposto che le iniziative finanziate dal provvedimento non comportino oneri superiori a quelli indicati a copertura del medesimo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del PRESIDENTE.

La seduta termina alle 22,40.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

SCEVAROLLI ed altri: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98): *parere favorevole*;

GUIZZI ed altri: Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637): *parere favorevole*;

BOATO: Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109): *parere favorevole*;

alla 7^a Commissione:

Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (2936), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 8^a Commissione:

Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo (2910), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 10^a Commissione:

GALEOTTI ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278): *parere favorevole*;

Deputati SANESE ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

FOSCHI ed altri: Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche (2652-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 11ª Commissione:

SARTORI ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723): *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione:

FABBRI ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728): *parere favorevole*;

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (2928) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Tagliabue ed altri; Procacci ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

all'8^a Commissione:

Norme generali in materia di opere pubbliche (2487): *parere favorevole con osservazioni;*

Disposizioni sui titoli professionali del personale marittimo (2883), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803-bis-B) (*Testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri*), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 31 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7ª Commissione:

Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (2936), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

alla 10ª Commissione:

PETRARA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913): *parere favorevole;*

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche (2652-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Foschi ed altri; dei deputati Sanese ed altri: *parere favorevole con osservazioni.*

alla 13ª Commissione:

FABBRI ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728): *rinvio dell'emissione del parere;*

AZZARÀ ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876): *rinvio dell'emissione del parere.*

INDUSTRIA (10°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

FABRI ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728): *parere favorevole.*

LAVORO (11°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7ª Commissione:

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola (2948), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803-bis-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri; del disegno di legge governativo risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 5 e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

alla 13^a Commissione:

Deputati FIANDROTTI ed altri; TAGLIABUE ed altri; PROCACCI ed altri: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (2928), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato: *parere favorevole*.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pagani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (2912): *parere favorevole;*

alla 8^a Commissione:

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri; Ridi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri*) (2348), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

Deputato FAUSTI: Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (2580), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

Riforma dell'ENEA (*Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati*) (1176-1521-1705-1803-bis-B): *parere favorevole con osservazioni.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Vice Presidente della Giunta, senatore Gianotti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803-bis-B) (*Testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri*), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 1° agosto 1991, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTOLDI ed altri. - Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379).
- ZITO ed altri. - Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2825).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI. - Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della festività del 2 giugno (203).
- GUALTIERI ed altri. - Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310).
- BOLDRINI ed altri. - Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).
- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).

- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024).
- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).
- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 1° agosto 1991, ore 15

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2714) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MACIS ed altri. - Responsabilità disciplinare del magistrato (479).
- GUALTIERI ed altri. - Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (679).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente gli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri in Italia (1461).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 1° agosto 1991, ore 15

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva (2265-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati AMODEO ed altri; AMODEO ed altri; CACCIA ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti (2940) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati GASPAROTTO ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate (2929) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sugli organi del servizio della leva militare (2836).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 1° agosto 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi (2866).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BEORCHIA. - Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695).
- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Misura degli interessi da corrisondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690).
- Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

ISTRUZIONE (7°)

Giovedì 1° agosto 1991, ore 8,45

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. - Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (840).
- Deputati MATULLI ed altri. - Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze (2820) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- VALIANI ed altri. - Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566).
- Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843).
- Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (2912).
- Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (2519-bis) (*Consequente allo stralcio - deliberato dalla 7^a Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990 - degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519*).

III. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (2936) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TORNATI ed altri. - Celebrazioni del II Centenario della nascita di Gioacchino Rossini (1691).
 - TORNATI ed altri. - Concessione di contributi per il Festival Rossiniano e per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini (2708).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 1° agosto 1991, ore 15

In sede deliberante

- I. Discussione dei disegni di legge:
- Disposizioni sui titoli professionali del personale marittimo (2883) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo (2910) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Deputato FAUSTI. - Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (2580) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Norme generali in materia di opere pubbliche (2487).
 - Deputati ANIASI ed altri; RIDI ed altri; TRANTINO; RIGHI; SANGUINETI ed altri. - Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato)*.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 1° agosto 1991, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803-bis-B) *(in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- II. Discussione dei disegni di legge:
- FOSCHI ed altri. - Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche (2652-B).
 - Deputati SANESE ed altri. - Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- PETRARA ed altri. - Tutela delle terrecotte popolari (2644).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).
- GALEOTTI ed altri. - Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammmodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651).
- BOATO. - Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416).
- PETRARA ed altri. - Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645).
- PETRARA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).

- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (*Stralcio degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'11 luglio 1990*).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).
- Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863)

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 1° agosto 1991, ore 9 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di protezione dei lavoratori.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293).
 - ANTONIAZZI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio (347).
 - MANCINO ed altri. - Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864).
 - POLLICE. - Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251).
 - CARIGLIA ed altri. - Deroche alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720).
 - SALVI ed altri. - Tutela del diritto al collocamento obbligatorio (1841).
 - GIUGNI ed altri. - Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922).
 - ANGELONI ed altri. - Deroche alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 1° agosto 1991, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- AZZARETTI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2878).
 - AZZARETTI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2889).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 1^o agosto 1991, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
- ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. - Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728).
- AZZARÀ ed altri. - Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; TAGLIABUE ed altri; PROCACCI ed altri. - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (2928) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato*).

In sede redigente

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).

- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

e delle petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge.

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CASCIA ed altri. - Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255).
- CASCIA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485).
- ROSATI ed altri. - Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510).
- GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818).
- INNAMORATO ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889).
- COVIELLO ed altri. - Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008).
- CUTRERA ed altri. - Norme in materia di parchi naturali regionali (1647).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666).
- FILETTI e LA RUSSA. - Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440).

- PETRARÀ ed altri. - Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549).
 - Legge-quadro sulle aree protette (2918) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario ; Trantino ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).
-

**COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue connessioni**

Giovedì 1° agosto 1991, ore 14

Acquisizione testimonianze:

- Dott. D'addosio.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 1° agosto 1991, ore 9

Seguito dell'audizione del Ministro della difesa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 1° agosto 1991, ore 9,30

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Testimonianze formali di dipendenti della società Tecnospacec che parteciparono nel 1987-1988 alle operazioni di recupero del DC 9 Itavia.
-